

REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 20 - 20 MAGGIO 2026

Sommario

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 255 del 06.05.2026

LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2025, N. 25 – CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Estratto determinazione n. DPC017/55 del 16.04.2026

Rettifica della Determina n. DPC017/238 del 21.11.2025 avente ad oggetto “Codice Univoco AQ/D/1662. Soc. Coop.va. Agricola a.r.l. (CO.VAL.P.A. Abruzzo) Concessione di derivazione di acque sotterranee tramite n.4 pozzi ad uso industriale nel Comune di Celano (AQ)”

REGIONE ABRUZZO - DPG - DIPARTIMENTO SOCIALE - ENTI LOCALI - CULTURA

Determinazioni

DETERMINAZIONE N. DPG022/119 DEL 22 APRILE 2026

L.R. n. 38/04 Artt. 4 e 5 – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro consorzi -, DGR n.63 del 31.01.2025 - P.I.A.O. 2025/2027 - Annualità 2025 - e DGR n. 34 del 30.01.2026 - P.I.A.O. 2026/2028 - Annualità 2026. Verifica sussistenza dei requisiti ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi.

DETERMINAZIONE N. DPG022/127 DEL 05 MAGGIO 2026

L.R. n. 38/2004 - L.R. 33/2005, art. 1, comma 7 e L.R.7/2016 – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi – CANCELLAZIONE “ORIZZONTE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” con sede legale in Via A. Moro, 21/5 – 65129 PESCARA - C.F. 00429800683 - per perdita dei requisiti ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi.

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE -

TRASPORTI

Avvisi

Avviso di pubblicazione

Pratica CH-D-011840 – Ditta: Palmitesta Sandra con sede in via Orni, 26 – 66010 Canosa Sannita (Ch) – P.I. 01938380696 – PEC ezio.dellanebbia@ingpec.eu Derivazione extracontrattuale di acqua pubblica tramite pozzo ad uso irriguo nel Comune di Canosa Sannita (Ch) – Catastalmente Fg. 13 n. 4067. AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

Atti e documenti

Decreto congiunto n. 6 del 14 maggio 2026

Ulteriori misure attuative per la concessione degli incrementi straordinari di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. mm. e ii.

COMUNE DI ATESSA

Atti degli Enti locali

Decreto motivato n. 1 del 14.05.2026

Espropriazione di beni immobili per realizzazione opere di urbanizzazione primaria in località Ianico di Atesa – CUP J85B25000020004.

COMUNE DI GIULIANO TEATINO

Atti degli Enti locali

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 4 Del 21.04.26

Delibera di CC n. 29 del 16.12.2025 avente ad oggetto "VARIAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE_ Procedura ai sensi del comma 3 dell'art. 77 della L.R. 58.2023: Retrocessione a zona agricola o verde inedificabile da precedenti zone con carico urbanistico superiore (escluse le aree destinate a servizi pubblici) ai sensi della (lettera l), comma 2 dell'art. 77 della L.R. 58.2023) ex art. 33 L.U.R. Abruzzo 18 del 7 Aprile 1983" - INTEGRAZIONE

ITALIAN SMART INVEST 5 SRL

Richiesta di pubblicazione da privati

Avviso

Riferimento Pratica Codice Rintracciabilità : 355933526 Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato ed aereo per la connessione di un impianto di produzione solare 900kW sito in località Cerase nel Comune di Castiglione Messer Raimondo.

SNAM RETE GAS S.P.A.

Richiesta di pubblicazione da privati

ORDINANZA DIRIGENZIALE N.11 del 08.04.2026

Ordinanza di Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato Servizio della Cassa DD.PP. dell'Aquila delle indennità di asservimento, occupazione e danni, di cui al Decreto di Asservimento e di Occupazione temporanea n. 6 del 03.11.2025 emesso dal Comune di Miglianico Settore Tecnico Urbanistico, afferente i lavori di costruzione ed esercizio dell'opera denominata - Nuovo Allacciamento Comune di Miglianico DN 100 (4") 75 bar - ed opere connesse, a favore della Società SNAM RETE GAS S.P.A.

ABSOLUTE ENERGY S.P.A.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura abilitativa semplificata

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione del cavidotto di alimentazione di un Impianto Fotovoltaico denominato "Castellalto", localizzato nei comuni di Castellalto (TE), Notaresco (TE) e Mosciano Sant'Angelo (TE)

CALLIGRAMMES ADRIANO SPV S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura abilitativa semplificata

Avviso di intervenuto perfezionamento della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190.

CONSTIM S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura abilitativa semplificata

Avvenuto perfezionamento della Procedura Abilitativa Semplificata relativa a: Progetto per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e delle relative opere di connessione, della potenza di campo di 703,72 kWp; da realizzarsi nel terreno censito al catasto terreni; foglio 50, Part. 350-351-448, sito in località Santa Lucia snc, nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE).

ILIOSZERO SRL

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura abilitativa semplificata

Procedura Abilitativa Semplificata per realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza di 9,940 MW''. e relativo punto di consegna da ubicarsi nel Comune di Pianella (PE)

Procedura Abilitativa Semplificata

Procedura Abilitativa Semplificata per realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza di 1,55 MW''. e relativo punto di consegna da ubicarsi nel Comune di Spoltore (PE)

INERTI SANGRO SRL

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Procedura Abilitativa Semplificata per impianti di produzione di energia alimentati da fonte rinnovabile Ai sensi dell'art. 8, comma 9 del D.Lgs. 190/2024 - relativa alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico grid-connected – potenza nominale 800 kW, in zona ind.le Saletti di Atessa (CH)

TECNO.ENERGY S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura abilitativa semplificata

IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 5.102 kW DA UBICARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GISSI (CH), LOCALITÀ PESCHIOLA

VIT SRL

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura abilitativa semplificata

Concluso con esito positivo il procedimento P.A.S. - Pratica n. 02/2025 prot. n. 18606 del 19-06-2025 - per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza DC pari a 1,655 MWp e potenza AC di 1,615 MW comprensivo delle opere connesse, su terreno in Contrada Sant'Agnese – Strada Baiocco, Città Sant'Angelo (PE)

Procedura abilitativa semplificata

Concluso con esito positivo il procedimento P.A.S. - Pratica n. 917/2025 protocollo SUAP n. 3925 del 21.10.2025 - per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza DC pari a 3335,92 kWp e potenza AC di 3238,72 kW comprensivo delle opere connesse, su terreno in Comune di Collecervino (PE)



**DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
DPH013 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

DGR n. 255 del 06/05/2026

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2025, N. 25 – CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	06/05/2026	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
DPH013 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
DPH013001 Ufficio Rapporti con le Società Controllate e gli Enti Pubblici Economici
Vigilati

OGGETTO: Legge regionale 22 agosto 2025, n. 25 – Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara – Liquidazione coatta amministrativa e provvedimenti conseguenziali.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE le leggi regionali:

-29 luglio 2011, n. 23 recante *Riordino delle funzioni in materia di aree produttive*;

-22 agosto 2025, n. 25 recante *Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP*;

PREMESSO che:

- con la surrichiamata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, la Regione ha provveduto al riordino delle Aree produttive, attraverso l'istituzione dell'ARAP che ha assunto la gestione di tutte le aree produttive della Regione Abruzzo ad eccezione di quelle affidate al Consorzio Industriale di Chieti – Pescara, posto in liquidazione dal comma 19 dell'art. 1, a causa dell'eccessivo indebitamento, del disequilibrio economico tutt'ora persistente;
- a presupposto del completamento del processo di riordino dei Consorzi industriali, la Giunta regionale, nell'approvare il relativo D.D.L.R., con la D.G.R. n. 648/2024, ha nominato quale Commissario per la gestione straordinaria dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) l'Avvocato regionale Mario Battaglia e quale Commissario per la gestione straordinaria e liquidatoria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI) la Dott.ssa Lorella Franciotti, funzionaria E.Q. del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, successivamente prorogati per ulteriori dodici mesi, rispettivamente, con le D.G.R. n. 671 e 670 del 16 ottobre 2025;
- la L.R. n. 25/2025, novellando quanto inizialmente previsto nel disegno di legge regionale di iniziativa giuntale approvato con la D.G.R. n. 648/2024, ha disposto il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese, avviato dalla L.R. n. 23/2011, attraverso la riforma ed il potenziamento dell'ARAP, cui veniva demandato, in sintesi, uno studio circa la fattibilità o meno di una fusione tra ARAP e CSI;

PRESO ATTO, in particolare, che l'art. 2 della surrichiamata L.R. 22 agosto 2025, n. 25 prevede che sia il Commissario per la gestione straordinaria e liquidatoria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara - sia l'ARAP, rimettano, secondo i tempi ivi dettagliatamente previsti, alla Giunta Regionale rispettivamente:

- una relazione dettagliata sullo stato finanziario, economico e patrimoniale del Consorzio;
- uno studio in ordine alla fattibilità o meno, sotto il profilo economico-finanziario, di una fusione tra ARAP e Consorzio dell'Area Chieti -Pescara ai sensi degli articoli 2501 e successivi del codice civile, tenuto conto delle risultanze della relazione trasmessa da quest'ultimo e del proprio stato finanziario, economico e patrimoniale;

EVIDENZIATO che le suddette relazioni, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 2, determinano l'esito del completamento del processo di riordino del sistema dei consorzi industriali abruzzesi, come segue:

4. *Qualora dallo studio di cui al comma 3 risulti la fattibilità dell'iter di fusione, la Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva un disegno di legge che autorizza la fusione e disciplina il nuovo soggetto giuridico risultante dalla fusione.*

5. *Qualora dallo studio di cui al comma 3 risulti la non fattibilità sotto il profilo economico-finanziario del progetto di fusione, la Giunta regionale, valutate le risultanze della relazione sullo stato finanziario, economico e patrimoniale del Consorzio dell'Area Chieti - Pescara e la sussistenza dei presupposti di legge, con deliberazione, dispone la Liquidazione Coatta Amministrativa del Consorzio dell'Area Chieti - Pescara ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111. [...];*

DATO ATTO che i suddetti documenti sono pervenuti dal Consorzio in data 26 settembre 2025, acquisito al protocollo al n. 382019, all. n. 1, in data 10 dicembre 2025 a mezzo posta elettronica dall'ARAP, all. n. 2, e che il predetto Consorzio ha inviato un successivo aggiornamento acclarato al n. 8395 del protocollo in data 12 gennaio 2026, all. n. 3;

CONSIDERATO che:

- la L.R. 22 agosto 1994, n. 56 recante il *Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale*, prevede all'art. 1 che, *ai sensi dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i Consorzi per lo sviluppo industriale sono enti pubblici economici ai quali, ai sensi dell'art. 2, comma 12 del decreto legge 20 maggio 93, n. 149, convertito in legge 19 luglio 93, n. 237, si applica la normativa generale in materia di Società per azioni*, ed all'art. 2 che essi [...] *sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale, secondo le direttive, il coordinamento ed il controllo degli organi regionali;*
- il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara gode di personalità giuridica, nonché di autonomia contabile e organizzativa e dunque di "autonomia patrimoniale perfetta", per cui la responsabilità patrimoniale di quest'ultimo è distinta da quella della Regione, non rinvenendosi alcuna norma civilistica o pubblicistica che individui la Regione quale coobbligata o corresponsabile dei debiti dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1173 e 2740 c.c., fermo restando l'esercizio dei sopra citati poteri di vigilanza di spettanza regionale;

PRESO ATTO che:

- nella relazione commissariale del Consorzio, nella versione di aggiornamento, si legge che la fusione tra ARAP e CSI genererebbe un notevole patrimonio netto negativo con ingente perdita complessiva cumulata, e più precisamente *Il focus principale concerne di fatto la fusione tra due soggetti giuridici "indebitati" (è tale anche ARAP, ad oggi infatti commissariato e con un debito quasi triplo rispetto al CSI) che, seppur tecnicamente possibile, soggiace, com'è noto, a tutta una serie di precauzioni giuridiche ed ostacoli, soprattutto tendenti ad evitare il pregiudizio dei creditori. In tal senso e fermandosi già solo al 2° comma dell'art- 2501 c.c. "La partecipazione alla fusione non è consentita alla società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo" è tale pare essere quantomeno la situazione in capo al CSI.*
Inoltre la fusione tra ARAP e CSI genererebbe un notevole patrimonio netto negativo con ingente perdita complessiva cumulata, mentre in caso di nascita d'un nuovo soggetto giuridico il debito iniziale supererebbe da subito il capitale sociale, imponendosi in tale contesto onerosi "rimedi" previsti per legge. Né comunque si intravede una prospettiva futura che, mirando a creare sinergie combinate e/o leve finanziarie, possa trasformare le

rispettive passività in opportunità di crescita.

- nello studio di fattibilità dell'ARAP redatto sulla scorta di due distinte ed autonome *due diligence* elaborate da KPMG Advisory S.p.A. e PwC Italia S.r.l., si legge, nella sezione riservata alle valutazioni conclusive, che *la fusione ARAP-CSI non appare sostenibile dal punto di vista economico-finanziario. Determinerebbe, in buona sostanza, la perdita dell'equilibrio patrimoniale, l'aumento dell'indebitamento e un deterioramento della liquidità. ARAP passerebbe da una condizione di vulnerabilità controllata a una situazione di rischio strutturale, con impatto negativo sulla capacità di autofinanziamento e sulla reputazione creditizia dell'Ente.* e, inoltre, *La fusione, pertanto, determinerebbe un regresso strutturale rispetto agli obiettivi del piano di risanamento: annullerebbe la riduzione del debito, aggraverebbe la liquidità, aumenterebbe i costi e renderebbe inefficaci le politiche di valorizzazione patrimoniale e di attrazione di investitori.*, considerato, altresì, che nella composizione del portafoglio debiti dell'Azienda, quelli di natura tributaria risultano essere pari al trenta per cento e di un ammontare, peraltro, incrementato nel periodo 2023-2024 passando da € 13,31 a € 14,64 milioni di cui 6,6 milioni sono riferiti a rateizzazioni e definizioni agevolate;

CONSIDERATO che il monte creditizio dell'ARAP è estremamente vetusto e l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario è particolarmente grave e risalente nel tempo;

RITENUTA, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 2, comma 5, della sopracitata L.R. n. 25/2025 in ordine alla *non fattibilità sotto il profilo economico-finanziario del progetto di fusione*;

RILEVATO, dunque, doversi procedere alla valutazione, così come prescritto nella sopracitata norma, delle risultanze della relazione sullo stato finanziario, economico e patrimoniale del Consorzio dell'Area Chieti - Pescara e la sussistenza dei presupposti di legge, per disporre, in caso di esito positivo, la liquidazione coatta amministrativa dello stesso ai sensi dell'art. 15, comma 5-bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

VISTI:

- l'art. 15, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, rubricato: "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", secondo cui: "[...] *quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, [...], l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario*";
- la Legge n. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che ha introdotto all'art. 15 del D.L. n. 98/11 il nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale: "*Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1*";

PRESO ATTO che:

- nella relazione commissariale del Consorzio e dei documenti ad essa allegati, si desume la difficoltà in cui lo stesso versa che impedisce di *fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi*, come da allegati alla stessa nei quali si evidenzia lo stato di sofferenza di posizioni creditorie anche derivanti da statuizioni giudiziarie, in

- particolare Tab. 7 della relazione commissariale;
- in particolare, nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2024, a pag. 41 si legge *Si torna a ribadire che la presenza delle azioni giudiziarie (esecutive ed assimilabili) da parte dei creditori dell'Ente si riverbera negativamente sulla gestione ordinaria istituzionale (ancora in gestione al CSI), sull'ordinata gestione liquidatoria (secondo le prerogative di legge), nonché sulla liquidità dell'Ente inevitabilmente discontinua e tale da non permettere una programmazione delle attività ordinarie e liquidatorie, ovvero di fatto bloccando totalmente l'operatività dell'Ente.;*
 - la nota integrativa alle pagg. 19-21 più dettagliatamente descrive natura e caratteristiche dei debiti cd. diversi;

ATTESO, sulla scorta di precedenti giurisprudenziali, che:

- *la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale diretta ad estinguere l'impresa, dopo aver soddisfatto i creditori. Nella liquidazione coatta, a differenza della liquidazione volontaria, viene tutelato, non tanto l'interesse dei creditori, quanto un interesse pubblico legato alle particolari imprese assoggettabili alla disciplina dell'istituto. [...] In sostanza, la L. è una procedura alternativa rispetto al fallimento, che, da un lato, determina la liquidazione dei beni dell'imprenditore al fine della soddisfazione dei creditori, nel rispetto del principio della par condicio creditorum, e, dall'altro, si caratterizza per la finalità pubblicistica, poiché ad essere tutelato, anche prima dell'interesse della classe creditoria, è l'interesse pubblico legato alla natura o all'attività dell'impresa. Per tale ragione, tale procedura è riservata a particolari categorie di enti, aziende o società, come quelle assoggettate a controllo pubblico o chiamate a gestire ingenti mezzi finanziari affidati dalla collettività, la cui insolvenza o crisi economica - finanziaria potrebbe compromettere l'interesse stesso dello Stato ed una sana economia. [...] risponde, pertanto, alla necessità di assicurare una disciplina più vantaggiosa dello 'status' del Consorzio stesso, in quanto finalizzata all'interesse pubblico volto a favorire e promuovere, nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale di cui all' art. 118, quarto comma, Cost. (che a sua volta costituisce attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, art. 2 Cost., e di eguaglianza sostanziale, art. 3, secondo comma, Cost.), le iniziative dei cittadini indirizzate verso il bene comune. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 881 del 4 febbraio 2025;*
- è stato accertato il dissesto del CSI e la necessità di una nuova procedura di liquidazione coatta amministrativa conforme ai principi statali, stabilendo inoltre che la Regione [Abruzzo] debba garantire limiti temporali certi, vigilanza e trasparenza della gestione, accertando, peraltro, definitivamente la qualificazione del CSI quale ente pubblico economico vigilato dalla Regione Abruzzo, soggetto alle procedure di liquidazione coatta amministrativa ex art. 15 D.L. 98/2011; TAR Abruzzo – Sezione di Pescara, Ordinanza n. 461/2020 REG.RIC., pubblicata il 10 settembre 2024;

TENUTO CONTO della seguente raccomandazione, tra le altre, formulata dalla Corte dei Conti in sede di referto relativo all'indagine su *“Le società partecipate e gli enti strumentali dalla Regione Abruzzo”* approvato con Deliberazione n. 32/2026/VSG, : *di proseguire nelle attività di monitoraggio delle procedure di liquidazione, cessione e dismissione di quote attualmente in essere, molte delle quali risultano avviate da tempo e necessitano di una più tempestiva conclusione, anche al fine di contenere e ridurre i costi a carico del socio Regione.;*

VISTO il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.*), che prevede, in particolare, :

- all'art. 294 *“1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. 2. I rinvii al contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le*

norme di coordinamento. [...]”;

-all’articolo 301 “Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. ((Si applicano gli articoli 356 e 358.)) È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori.”;

-all’art. 302 “2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.”;

APPRESO che la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del CSI, messo in liquidazione con la D.G.R. n. 627/2011 e la cui procedura di liquidazione è stata prorogata fino ad oggi senza concludersi, seppure migliorata a seguito del soddisfacimento dei creditori espropriati del raccordo autostradale Chieti Pescara con le risorse previste dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, è, comunque, tale da non potere assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili, né di fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi e che, pertanto, è conforme alla legge ricorrere alla procedura di cui all’art. 15 D.L. n. 98/2011, unica procedura che, peraltro, prevede tempi certi per la sua conclusione, ovviando, così, alla ultraventennale liquidazione ordinaria del Consorzio Industriale Chieti-Pescara;

CONSIDERATO che la presente deliberazione:

- si inserisce nell’alveo delle indicazioni fornite dal legislatore regionale con l’approvazione delle L.R. n. 25/2025;
- dà attuazione alle indicazioni giurisdizionali e legislative, conformando l’attività regionale ai principi di legalità, competenza e buon andamento dell’azione amministrativa;
- intende assicurare e garantire, in via definitiva ed in ossequio alla *ratio legis*, il perseguimento del pubblico interesse, con particolare riguardo alla gestione unitaria ed alla valorizzazione delle aree produttive ed industriali;
- impone alle strutture amministrative competenti un’attività pressoché vincolata, al fine di tutelare l’interesse pubblico sopra meglio individuato, attraverso l’attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

RITENUTO di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa del CSI Chieti-Pescara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 5, L.R. n. 25/2025 ed art. 15 D.L. n. 98/2011, affidando ad ARAP il subentro nella gestione delle funzioni e dei compiti del CSI;

VISTA la nota Prot. n. 174228 del 29-04-2026 a firma del Presidente della Giunta Regionale di individuazione del Commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Farchione in possesso di comprovata professionalità e onorabilità;

RITENUTO, inoltre, allo scopo di maggiormente assicurare tutela al ceto creditorio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’area Chieti-Pescara apprestando ogni mezzo normativamente disponibile, di prevedere la costituzione del Comitato di Sorveglianza, ex art. 301 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

RITENUTO, dunque:

- di nominare il dott. Giuseppe Farchione quale Commissario Liquidatore;
- di impartire le disposizioni operative necessarie, inclusa la ricollocazione del personale e il subentro funzionale dell’ARAP nelle aree ex CSI;
- di rinviare a successivo e separato provvedimento la costituzione e la nomina del Comitato di sorveglianza;

CONSIDERATO, altresì, che tale procedura tende maggiormente a tutelare il patrimonio pubblico, i creditori, le funzioni pubbliche, nonché, i diritti del personale a tempo indeterminato dell'Ente;

RITENUTO, altresì, opportuno prevedere che il Commissario straordinario dell'ARAP si avvalga della delega di parte delle sue attribuzioni ai sub-commissari, di cui alle precedenti deliberazioni di quest'Organo n. 648-C del 10-10-2024 e n. 106 del 19-02-2025, al fine di essere supportato nella gestione dell'Azienda che sarà connotata ancor più da complessità per gli adempimenti e le attività consequenziali relative al subentro funzionale nelle aree ex CSI; e ciò, anche mediante un apporto partecipativo dei sub-commissari al processo decisionale ed all'assunzione dei provvedimenti finali, presenziando alle sedute di approvazione delle delibere, così come previsto nella DGR n. 648-C, ferma restando la funzione vicaria in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario;

PRECISATO che la sopraindicata previsione esplicherà la propria efficacia fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 3, comma 7, della L.R. n. 25/2025;

RAVVISATO ricorrere ragioni di urgenza sull'adozione ed esecutività del presente provvedimento, fondate sul pericolo dell'ulteriore e progressivo depauperamento del patrimonio del Consorzio, a fronte delle numerose procedure di esecuzione in atto, nonché di apprestare tutela ai diritti dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente, alla *par condicio creditorum*, che necessitano, pertanto, di una tempestiva attuazione delle azioni quivi previste;

EVIDENZIATE:

- la competenza del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, ai sensi della D.G.R. 17 aprile 2025 n. 224, sul corretto svolgimento della riforma delineata dalla L.R. n. 25/2025 durante questa fase di liquidazione coatta amministrativa del CSI;
- la competenza della Direzione Generale, ai sensi della D.G.R. 19 febbraio 2025 n. 104, sull'attività di vigilanza, monitoraggio afferenti la predetta procedura di liquidazione coatta amministrativa del CSI, ed alla quale riferiranno sia il Commissario liquidatore sia il Comitato di sorveglianza;

VISTI:

- la D.G.R. n. 483/C/2025 inerente il DEFR Abruzzo 2026/2028 approvato in data 16 dicembre 2025 dal Consiglio Regionale con verbale n. 32/1;
- **l'allegato G):** attestazione di entrata e di spesa, dal quale si evince che l'espletamento delle attività in questione non comportano oneri a carico del bilancio regionale;
- **le DGR 407/2024 e DGR 328/2025** che escludono riflessi sulla materia degli Aiuti di Stato per la materia *de qua*;

DATO ATTO che il Servizio proponente ha svolto l'istruttoria e formulato la proposta al Direttore del Dipartimento;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio Attività Produttive sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE:

- la presente deliberazione non ha riflessi sulla materia degli Aiuti di Stato, ai sensi della DGR 407/2024 e 328/2025;
- non comporta oneri sul bilancio regionale, poiché il compenso del Commissario Liquidatore è a carico del CSI;
- non contiene dati personali ai sensi del vigente Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), e che, pertanto, nulla osta alla pubblicazione in

- forma integrale;
- il Direttore del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive (DPH), ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 77/1999 e s.m. e i., con la sottoscrizione del presente atto, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa e alla legittimità del provvedimento, sulla conformità agli indirizzi, competenze e funzioni assegnati al Dipartimento stesso;

RITENUTA la competenza di quest'Organo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 77/1999 e della L.R. n. 25/2025;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate per far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- **di prendere atto:**
 - dello studio di fattibilità rimesso con apposita relazione dall'ARAP contenente la non fattibilità della fusione tra questa ed il CSI, all. n. 2;
 - delle relazioni a firma del Commissario liquidatore del CSI, allegati nn. 1 e 3, munite di allegati, dai quali risulta *che la presenza delle azioni giudiziarie (esecutive ed assimilabili) da parte dei creditori dell'Ente si riverbera negativamente sulla gestione ordinaria istituzionale (ancora in gestione al CSI), sull'ordinata gestione liquidatoria (secondo le prerogative di legge), nonché sulla liquidità dell'Ente inevitabilmente discontinua e tale da non permettere una programmazione delle attività ordinarie e liquidatorie, ovvero di fatto bloccando totalmente l'operatività dell'Ente.;*
 - degli ulteriori documenti contenenti gli approfondimenti tecnici di natura giuridico-economico-finanziaria svolti dai suddetti Enti, allegati da n. 4 a n. 6;
- **di prendere atto**, quindi, che si sono verificate le condizioni di legge di cui al novellato art. 15, comma 5-bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, nel testo vigente, per la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara;
- **di disporre**, per l'effetto, la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI);
- **di nominare** il dott. Giuseppe Farchione quale Commissario Liquidatore, con poteri di gestione, liquidazione e rappresentanza legale dell'Ente, dal cui *curriculum* si evince il possesso di una comprovata professionalità e onorabilità;
- **di dare atto** che nei confronti del Commissario Liquidatore sono state espletate le verifiche di legge ai sensi dell'All. A, A- bis, B del vigente PIAO approvato con D.G.R. n. 34 del 30 gennaio 2026;
- **di disporre** che il Commissario liquidatore dovrà comunicare l'insediamento, entro quindici giorni dalla notifica della nomina, alla Direzione Generale, al Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, nonché al CSI;
- **di stabilire** che per il compenso del Commissario liquidatore occorre far riferimento a quanto previsto dal Decreto 3 novembre 2016 del Ministero Dello Sviluppo Economico, recante

“Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 2545-*terdecies* c.c. e di scioglimento atto dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545-*septiedecies* c.c., fermo restando che lo stesso è e resta a carico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara (CSI) e in particolare della procedura di LCA;

- **di rinviare** a successivo e separato provvedimento, da adottarsi entro 30 giorni dall'insediamento del liquidatore, la costituzione e la nomina del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 301 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- **di stabilire** che la procedura di liquidazione si svolga secondo i seguenti indirizzi:
 - o durata massima 3 anni, prorogabile una sola volta per ulteriori 2 anni, ex art. 15, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, nel testo vigente;
 - o relazione iniziale entro 60 giorni e relazioni semestrali;
 - o redazione del bilancio iniziale di liquidazione e del bilancio finale di liquidazione con il piano di riparto del residuo attivo;
 - o poteri commissariali estesi a tutti gli atti necessari alla chiusura dei rapporti giuridici e alla liquidazione dell’attivo e del passivo;
 - o estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio consortile, ex art. art. 2, comma 5, della L.R. n. 25/2025, classificato come disponibile;
- **di stabilire**, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della L.R. 25/2025, che beni ed infrastrutture del CSI classificati indisponibili sono trasferiti alla data di efficacia del presente provvedimento all’ARAP, che ne assume la gestione, la manutenzione e la valorizzazione, mentre saranno oggetto di trasferimento successivo i beni classificati nel patrimonio disponibile che residuano al termine della liquidazione;
- **di precisare** che i proventi della liquidazione sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti accertati;
- **di disporre**, ai sensi dell’art. 2, comma 5, ultimo periodo, L.R. 25/2025, che il personale in servizio presso il CSI sia ricollocato nell’organico dell’ARAP; il Commissario Liquidatore, d’intesa con l’ARAP, provvede alla ricognizione nominativa e alla trasmissione degli atti entro 60 giorni; l’ARAP adegua la propria dotazione organica e cura gli adempimenti contrattuali e previdenziali;
- **di stabilire**, in attuazione degli artt. 5 e 10 L.R. 25/2025, che l’ARAP, alla data di conseguimento dell’efficacia della presente deliberazione, subentri nelle funzioni e compiti del CSI, assumendo:
 - o la cura, gestione e manutenzione delle aree e infrastrutture produttive;
 - o la disciplina degli insediamenti produttivi mediante regolamento ARAP;
 - o la fornitura dei servizi essenziali e dei servizi tecnologici e ambientali;
 - o la riacquisizione delle aree non utilizzate o non edificate nei termini;
 - o la gestione delle infrastrutture e degli impianti di rete e depurazione;
 - o la pianificazione territoriale tramite PTSI, con effetti di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;nonché tutte le funzioni e competenze attualmente esercitate da ARAP nei nuclei industriali di propria competenza, assicurando uniformità di gestione e continuità amministrativa nell’intero sistema produttivo regionale;
- **di prevedere** che il Commissario straordinario dell’ARAP si avvalga della delega di parte delle sue attribuzioni ai sub-commissari, di cui alle precedenti deliberazioni di quest’Organo

n. 648-C del 10-10-2024 e n. 106 del 19-02-2025, al fine di essere supportato nella gestione dell'Azienda che sarà connotata ancor più da complessità per gli adempimenti e le attività consequenziali relative al subentro funzionale nelle aree ex CSI; e ciò, anche mediante un apporto partecipativo dei sub-commissari al processo decisionale ed all'assunzione dei provvedimenti finali, presenziando alle sedute di approvazione delle delibere, così come previsto nella DGR n. 648-C, ferma restando la funzione vicaria in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario;

- **di precisare** che la sopraindicata previsione esplicherà la propria efficacia fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP di cui all'art. 3, comma 7, della L.R. n. 25/2025;
- **di disporre**, per l'effetto, la decadenza del Commissario straordinario liquidatore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, nel testo vigente, all'atto dell'insediamento del Commissario, dott. Farchione, precisando che, *medio tempore*, i poteri saranno limitati all'ordinaria amministrazione;
- **di prevedere che:**
 - o ai sensi della D.G.R. 17 aprile 2025 n. 224, il Dipartimento Lavoro e Attività Produttive vigila sul corretto svolgimento della riforma delineata dalla L.R. n. 25/2025 durante la fase di liquidazione coatta amministrativa del CSI;
 - o ai sensi della D.G.R. 19 febbraio 2025 n. 104, la Direzione Generale svolge l'attività di vigilanza, monitoraggio afferenti la predetta procedura di liquidazione coatta amministrativa del CSI, ed alla stessa riferiscono sia il Commissario liquidatore sia il Comitato di sorveglianza;
 - o per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione in relazione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, si applichino tutte le norme, compatibili con le finalità del presente provvedimento, contenute nel D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.*) e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dall'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- **di dare atto** dell'urgenza del presente provvedimento, al fine di dare immediata attuazione alle azioni di cui al presente provvedimento;
- **di dare atto**, altresì, che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 25/2025, entro sessanta giorni dall'adozione della presente deliberazione, la Giunta ed il Consiglio regionale provvedono ad effettuare le nomine di rispettiva competenza di cui all'art. 3;
- **di notificare**, per gli effetti di legge, il presente atto al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, in persona del Commissario liquidatore, e al Revisore, all'ARAP, nonché al dott. Giuseppe Farchione, quale Commissario Straordinario nella procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, ai fini della sua accettazione dell'incarico e del suo insediamento;
- **di disporre** la pubblicazione sul BURAT.



**DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
DPH013 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Rita Di Giacomo
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Rita Di Giacomo
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPH013 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Franca Maria Marsili
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
Germano De Sanctis
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A06 Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato); Ricerca industriale; Lavoro.
Tiziana Magnacca
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: All. 1 Relazione del CSI.pdf
Impronta 024AD1A3B0BC1D8E34C57F24636ADDF69D43CF6EFB4B0A13D5043EA5FAF1D865

Nome allegato: All. 2 Studio di fattibilità ARAP.pdf
Impronta 2894A77881A4C331C3BDF67C119F252FECF6BAE614CE2A547111BB307F25EABF

Nome allegato: All. 3 Aggiornamento Relazione CSI.pdf
Impronta CEBE175ADC082427F70447ED5465E4EE25A8B19A43C1C5E8485278ED29632F69

Nome allegato: All. 4_Relazione KPMG.pdf
Impronta A11C2C1E4BCD2B4118F0069C5110A7871CE5FC2F91968750929EED6732CAA6CB

Nome allegato: All. 5_Relazione PwC.pdf
Impronta CEB5C9E0BF7251C22943141A37895AEA0919A5F2704E32AE56818F03A2EEED6A

Nome allegato: All. 6 ulteriori documenti CSI.pdf
Impronta 5A288383A023FF9EFAC4A1EB5DA5979A32AB50E33782F763FF319C864B6436CF



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
DPH013 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 06/05/2026 12:35:26

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

(Firmato digitalmente da)

MARCO DE SANTIS
SEGRETARIO

Data: 06/05/2026 13:41:24

Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135

Allegati per Deliberazione n. 255 del 06.05.2026

All. 1 relazione del CSI

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-18/all-1-relazione-del-csi.pdf>

Hash: c590cd2915b5f55f5312682e0b921940

All. 2 studio di fattibilità ARAP

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-18/all-2-studio-di-fattibilita-arap.pdf>

Hash: b1922069376cb0b6874ba3c0250a6dc9

All. 3 aggiornamento relazione CSI

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-18/all-3-aggiornamento-relazione-csi.pdf>

Hash: f91f2a65ff4f3491a638aec6afcf7b0a

**GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE (DPC017)
UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE

**ESTRATTO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE
DETERMINA DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE
N.DPC017/55 del 16.04.2026**

OGGETTO: Rettifica della Determina n. DPC017/238 del 21.11.2025 avente ad oggetto “*Codice Univoco AQ/D/1662. Soc. Coop.va. Agricola a.r.l. (CO.VAL.P.A. Abruzzo) Concessione di derivazione di acque sotterranee tramite n.4 pozzi ad uso industriale nel Comune di Celano (AQ)*”

IL DIRIGENTE

(Omissis)

DETERMINA

1. **Di prendere atto** che la corretta denominazione è “ASSOCIAZIONE CO.VAL.P.A. – ABRUZZO, CONSORZIO VALORIZZAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE ABRUZZO”, giusta comunicazione della Società con PEC del 26.03.2026 e allegata visura camerale;
2. **Di rettificare** la determina di concessione n. DPC017/238 del 21.11.2025 unicamente nella denominazione della Società titolare della concessione di derivazione di acque sotterranee tramite n.4 pozzi ad uso industriale nel Comune di Celano (AQ) identificata con codice utenza AQ/D/1662;
3. **Di precisare** che, nella determina n. DPC017/238 del 21.11.2025, le parole “Soc. Coop.va. Agricola a.r.l. (CO.VAL.P.A. Abruzzo)” sono sostituite con le parole “ASSOCIAZIONE CO.VAL.P.A. – ABRUZZO, CONSORZIO VALORIZZAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE ABRUZZO”;
4. **Di confermare**, per il resto, i contenuti della Determina n. DPC017/238 del 21.11.2025;

(Omissis)

L'estensore
ing. Francesca Molinari
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Il Responsabile del procedimento
ing. Francesca Molinari
firmato elettronicamente

il Dirigente del Servizio
Ing. Carlo Giovani
firmato digitalmente



CARLO
GIOVANI
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
16.04.2026
14:33:32
GMT+01:00

REGIONE
ABRUZZO

DIPARTIMENTO SOCIALE – ENTI LOCALI - CULTURA - SEDE PESCARA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE – DPG022
Ufficio Terzo Settore

DETERMINAZIONE N. DPG022/119

DEL 22 APRILE 2026

OGGETTO: L.R. n. 38/04 Artt. 4 e 5 – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro consorzi -, DGR n.63 del 31.01.2025 - P.I.A.O. 2025/2027 - Annualità 2025 - e DGR n. 34 del 30.01.2026 - P.I.A.O. 2026/2028 - Annualità 2026. Verifica sussistenza dei requisiti ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto che**, dagli atti acquisiti d'Ufficio, la Cooperativa sociale riportata nell' "Allegato A", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risulta **cancellata dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.**;
2. **procedere alla cancellazione**, ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 38/2004 richiamato in premessa, dell'iscrizione della Cooperativa sociale di cui all'"Allegato A" del presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale, dall'Albo regionale di che trattasi;
3. **dare atto** che la presente Determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
4. **dare atto che**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale agli organi competenti e nei termini di legge fissati;
5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore regionale del Dipartimento "Sociale – Enti locali – Cultura" e all'Assessore preposto alle Politiche sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'Estensore
Patrizia Nobile
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Salvatore Gizzi
Firmato elettronicamente

La Dirige
Avv. R
Firmato



ROMINA
CIAFFI
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
22.04.2026
14:42:31
GMT+02:00

Allegati per DETERMINAZIONE N. DPG022/119 DEL 22 APRILE 2026

Allegato A

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-18/allegato-burat.pdf>

Hash: 4322d7ac48e6021035c1247af86f1099



DIPARTIMENTO SOCIALE – ENTI LOCALI - CULTURA - SEDE PESCARA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE – DPG022
Ufficio Terzo Settore

DETERMINAZIONE N. DPG022/127

DEL 05 MAGGIO 2026

OGGETTO: L.R. n. 38/2004 - L.R. 33/2005, art. 1, comma 7 e L.R.7/2016 – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi – CANCELLAZIONE “ORIZZONTE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede legale in Via A. Moro, 21/5 – 65129 PESCARA - C.F. 00429800683 - per perdita dei requisiti ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto**

- **che**, dagli atti acquisiti d’Ufficio, la società “ORIZZONTE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede legale in Via A. Moro, 21/5 – 65129 PESCARA - C.F. 00429800683, risulta cancellata dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
- **che**, la nota RA/0136804/26 del 03.04.2026, trasmessa a mezzo PEC, non è stata riscontrata dalla ditta “ORIZZONTE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede legale in Via A. Moro, 21/5 – 65129 PESCARA - C.F. 00429800683;

2. **procedere alla cancellazione**, ai sensi dell’Art. 5 della L.R. 38/2004 e ss.mm.ii. richiamato in premessa, dell’iscrizione della “ORIZZONTE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede legale in Via A. Moro, 21/5 – 65129 PESCARA - C.F. 00429800683 - dall’Albo regionale di che trattasi;
3. **dare** atto che la presente Determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **di dare atto che**, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale agli organi competenti e nei termini di legge fissati;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore regionale del Dipartimento “Sociale – Enti locali – Cultura” e all’Assessore preposto alle Politiche sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

L’Estensore
Patrizia Nobile
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell’Ufficio
Salvatore Gizzi
(firmato elettronicamente)

La Diriger
Avv. Rc
(firmato)



ROMINA
CIAFFI
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
05.05.2026
12:10:13
GMT+02:00



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPE017

Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti

Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612

C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

Chieti, 05/05/2026

OGGETTO: Pratica CH-D-011840 – Ditta: Palmitesta Sandra con sede in via Orni, 26 – 66010 Canosa Sannita (Ch) – P.I. 01938380696 – PEC: ezio.dellanebbia@ingpec.eu
Derivazione extracontrattuale di acqua pubblica tramite pozzo ad uso irriguo nel Comune di Canosa Sannita (Ch) – Catastalmente Fg. 13 n. 4067.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 14, c. 1 del Decreto n.2/Reg./2023 recante “*Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica*” (BURA 18 agosto 2023, n. 130 Speciale),

DISPONE

la pubblicazione del presente Avviso, corredato dalle seguenti informazioni:

- a) **Autorità concedente:** Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC 017 - PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it.
- b) **Oggetto del procedimento:** Derivazione extracontrattuale di acqua pubblica tramite pozzo ad uso irriguo nel Comune di Canosa Sannita (Ch) – Catastalmente Fg. 13 n. 4067
- c) **Servizio procedente:** Servizio Genio Civile di Chieti – DPE017, Via Asinio Herio, 75, 66100 Chieti, PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it; Responsabile del procedimento: Ing. Vittorio Di Biase e-mail: vittorio.dibiase@regione.abruzzo.it.
- d) **Dati identificativi del richiedente:** Palmitesta Sandra – 66010 Canosa Sannita (Ch).
- e) **Data di presentazione della domanda:** 26.01.2026 acquisita al prot. 0079832/26 del 26.02.2026.
- f) **Portata massima e media di acqua richiesta:** max 2,00 l/s; med 0,20 l/s; volume prelievo 6000 mc/anno;
- g) **Luogo di presa:** Comune di Canosa Sannita; Lat. 42°15'38'' N – Long. 14°16'32'' E
- h) **Quantità e luogo dell'eventuale restituzione:** Le acque non vengono restituite.
- i) **Uso della risorsa idrica:** Irriguo (lett. b), art. 6 Decreto n. 2/Reg./2023).
- j) **Luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati** ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico e le modalità telematiche per accedere al fascicolo informatico: Servizio Genio Civile di Chieti – DPE017, Via Asinio Herio, 75, 66100 Chieti, domanda e allegati consultabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 ovvero consultabile telematicamente previa richiesta alla PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it.
- k) **Termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali:** Eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPE017

Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti

Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612

C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

potranno essere trasmesse in forma scritta al Servizio Genio Civile di Chieti – DPE017, all'indirizzo PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it, **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T..


- l) **Giorno e luogo della visita locale di istruttoria:** La visita locale di istruttoria di cui all'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria; nel caso di ammissione di domande concorrenti e/o di presentazione di osservazioni e/o opposizioni trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023.
- m) **Data entro la quale deve concludersi il procedimento:** Il procedimento si concluderà entro i termini di cui all'art. 40 del Regolamento di cui al Decreto 2/Reg./2023. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al TSAP ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Arch. Stefano Suriani

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Vittorio Di Biase



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere




Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Decreto congiunto n. 6 del 14 maggio 2026

Ulteriori misure attuative per la concessione degli incrementi straordinari di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. *mm. e ii.*

I TITOLARI DEGLI UFFICI SPECIALI

- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L'Aquila e altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;
- Visto** il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in particolare l'art. 3, comma 1, lettere a) ed e) che prevedono la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di immobili distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;
- Visto** il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, in particolare l'art. 3-ter, comma 1, che ha interpretato l'art. 3, lettere a) ed e) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata.
- Visto** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 67-bis, che, al comma 1, stabilisce che lo stato di emergenza dichiarato con D.P.C.M. del 6 aprile 2009 cessa il 31 agosto 2012 nonché l'art. 67-ter che prevede l'istituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere;
- Viste** le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, in quanto compatibili con le disposizioni recate dagli articoli 67-bis, 67-ter, 67-quater e 67-quinquies del citato decreto-legge n. 83 del 2012;
- Visto** l'art. 67-quater del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e, in particolare, il comma 9 che prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013 Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Richiamati i seguenti decreti:

il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila del 21 gennaio 2013, n. 1 recante la disciplina per il rilascio del contributo secondo metodo parametrico;

il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila del 28 ottobre 2013, n. 3 recante l'aggiornamento della disciplina per il rilascio del contributo secondo metodo parametrico;

il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 6 febbraio 2014, n. 1, pubblicato sul BURAT n.22 del 21 febbraio 2014 recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi privati;

il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 novembre 2016, n. 5, recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi negli edifici interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e 2017;


Visto

l'art.13 comma 2 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 che ha disposto, per le pratiche non ammesse, che il danno determinato dagli eventi sismici del 2016, laddove entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile durante gli eventi del 2009, il contributo ulteriore sia richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Richiamato

l'art. 119 del Decreto Rilancio (decreto – legge n. 34/2020), così come modificato dal decreto – legge n. 104/2020 e dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), ed in particolare:

- il comma 1-ter, ai sensi del quale, *“nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 [interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus] spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”*;
- il comma 4-quater, ai sensi del quale, *“nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza”*, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- il comma 4-ter, ai sensi del quale i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge n. 189/2016, e di cui al decreto-legge n. 39/2009, a condizione di rinunciare al contributo della ricostruzione. In tal caso, quindi, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione e si parla di “Superbonus rafforzato”;

Richiamato il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38 recante “*Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*”;

Richiamato il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, successivamente modificato dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 111 al comma 1-bis, art. 7 recante: “*Al fine di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei comuni abruzzesi e del comune dell'Aquila e di sostenere il completamento del processo di ricostruzione, per le unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate con le risorse destinate alla ricostruzione nel limite di 285 milioni di euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, previa approvazione del CIPESS, su istruttoria della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e su proposta degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo e di autorizzazione dell'incremento straordinario nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.”

Visto e richiamato l'art. 15-bis del decreto-legge 7 maggio 2025 n. 65, convertito in legge 4 luglio 2025, n. 101 che ha sostituito le parole: “*dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila*” con: “*dei comuni abruzzesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77*”.

Richiamato il Decreto congiunto del 28 luglio 2025 n. 5 recante “*Criteri per la concessione degli incrementi straordinari di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. mm. e ii.*”

Richiamato l'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito in legge 8 agosto 2025, n. 118 il quale ha disposto che: “*2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente: «8-ter.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle ((regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016)) dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali è esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del ((presente decreto))».* 3. All'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «*La deroga di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui all'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo ((...))*». 4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 20”;

Richiamato l'art. 1, commi 616 e 618, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, “*Al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell'allegato VI alla presente legge. L'incremento di cui al primo periodo e' destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036.

“618. I Commissari straordinari e gli Uffici speciali di cui al comma 616, con propri provvedimenti, definiscono i criteri per la concessione della misura, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell'incremento, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale di cui al comma 616 e del limite del costo complessivo dell'intervento”.

Atteso che

la *ratio* delle previsioni di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 111 risiede nella volontà del legislatore di porre rimedio a tutti quegli interventi rimasti sprovvisti in tutto o in parte della facoltà di dare esecuzione ai progetti di ricostruzione avvalendosi delle misure agevolative di cui agli artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 2020 e *ss. mm. e ii.*;

la fase attuativa delle cennate previsioni è stata dapprima interessata da un intervento normativo di interpretazione autentica, conseguito alla necessità di includere nelle misure straordinarie tutti i comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 39 del 2009 convertito in legge n. 77 del 2009 e non solo i borghi, concetto atecnico e difficilmente interpretabile;

a fronte dell'intervento interpretativo-emendativo da parte del legislatore, è stato adottato il decreto n. 5 del 2025, con espressa riserva di adozione di successivi decreti per introdurre la disciplina del mancato completamento degli interventi;

con nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pervenuta al CIPESS e acquisita con nota prot. DIPE n. 7479-A del 30 giugno 2025, è stata trasmessa la proposta degli Uffici Speciali istruita dalla struttura di Missione, come aggiornata con nota acquisita al prot. DIPE n.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

8262-A del 18 luglio 2025, concernente l'assegnazione un importo complessivo pari a 90.000.000,00 euro a copertura dell'incremento straordinario del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito dalla legge n. 111 del 2024;

nelle more dell'istruttoria da parte del CIPESS del finanziamento del predetto decreto, il legislatore è nuovamente intervenuto al fine di estendere, anche per l'anno 2026, la misura di cui al decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito in legge 11 aprile 2023, n. 38, art. 2, comma 3-ter, per le istanze o dichiarazioni presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nel limite di 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 nei territori di cui all'art.1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39 convertito in legge 24 giugno 2009, n.77 ivi compreso il Comune dell'Aquila;

con Delibera CIPESS del 23 luglio 2025, pubblicata in GU n.263 del 12-11-2025 è stata disposta l'assegnazione dei fondi per una prima attuazione delle misure di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito dalla legge n. 111 del 2024;


con risoluzione del 13 novembre 2025, n. 66, l'Amministrazione Finanziaria è intervenuta a statuire che: *“tenuto conto della ratio delle disposizioni contenute nei commi I ter e A quater (...)È possibile, pertanto, beneficiare del Superbonus con aliquota del 110 per cento con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, ai sensi del citato comma 8 ter, indipendentemente dall'effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati”*;

con l'art. 1 comma 616 della LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199 è stata autorizzata la concessione di un incremento al contributo volto a coprire le spese rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;

Atteso che risulta necessario adottare un provvedimento idoneo ad evitare il mancato completamento dei processi di ricostruzione con finalità alternative a quelle esposte nei periodi che precedono, mediante il riconoscimento di un incremento del contributo da concedere in ulteriore delle previsioni di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. mm. e ii., onde evitare che il fermo delle opere o la mancata realizzazione delle stesse determinino pregiudizio per i contesti urbani dei comuni abruzzesi, ivi compreso il comune dell'Aquila;

Considerato inoltre che sebbene lo strumento di cui al presente provvedimento non sia sostitutivo dei limiti economici e delle soglie applicabili nell'ambito della normativa superbonus risulta necessario apprezzare che le spese rimaste a carico dei potenziali beneficiari risultano ulteriormente aggravate dall'attuale andamento dei costi, non ultimo quello dei carburanti legato al fenomeno degli eventi bellici;

Considerato inoltre che le ridette necessità emergono con maggiore rilievo nel caso di aggregati/UMI/edificio singolo con un livello medio di indennizzo inferiore alle soglie di € 400/mq SC, nel caso di rafforzamenti locali, e di € 800/mq SC, per l'ipotesi di miglioramento sismico, atteso il valore del contributo ordinario in rapporto ai costi degli interventi nel loro complesso, tanto da ritenere congrua la previsione di un criterio definito *“incremento basale”*;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila


Attesa quindi la necessità di introdurre misure straordinarie utili a consentire la rapida conclusione dei processi di ricostruzione interessati da scelte progettuali o esecutive legate al superbonus e bloccati o sospesi in ragione della mutevolezza della normativa e delle relative scadenze;

Dato atto della condivisione del presente provvedimento con ordini e collegi professionali e associazioni di categoria;

Richiamata la nota informativa trasmessa alla Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Sentiti il Comune dell'Aquila per l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dell'Aquila ed il Tavolo di Coordinamento dei Sindaci dei Comuni del cratere per l'Ufficio Speciale dei Comuni del Cratere;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DECRETANO

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Decreto definisce i criteri di attuazione delle previsioni di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. mm. e ii., per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativi ad edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, ubicati nei comuni abruzzesi e nel Comune dell'Aquila per i quali:
 - a) risulti avviato o in corso di avvio il procedimento istruttorio volto alla concessione del contributo medesimo, ivi comprese le domande di contributo non ancora depositate in ragione dell'intervento del comune mediante esercizio dei poteri sostitutivi;
 - b) risulti emesso dagli Uffici Speciali un provvedimento di ammissione a contributo senza che alla data del 31 dicembre 2025 risultino avviati i lavori, a condizione che il mancato avvio sia conseguenza delle spese rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato utilizzo delle misure di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio (c.d. Superbonus) per la parte eccedente il contributo;
 - c) risultino in corso di esecuzione e non ancora conclusi i lavori alla data di pubblicazione del presente Decreto, per le spese rimaste a carico dei beneficiari relativamente ai lavori non ancora contabilizzati successivamente al 31 dicembre 2025.

Art. 2

(Casi di esclusione)

1. Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente Decreto:
 - a) gli interventi per i quali sia stata presentata istanza di concessione del contributo ai sensi del Decreto attuativo della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;
 - b) gli interventi per i quali i lavori risultino conclusi alla data di pubblicazione del presente decreto mediante chiusura dell'iter edilizio presso gli enti competenti;
 - c) gli interventi per i quali i lavori "superbonus" risultino completati alla data del 31 dicembre 2025;
 - d) gli interventi che abbiano fruito dell'opzione di sconto in fattura anche per le spese sostenute o da sostenere nel corso del 2026;
 - e) gli stati di avanzamento lavori già contabilizzati e trasmessi agli uffici competenti e già liquidati;
 - f) gli interventi riferiti a unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria;
 - g) gli stati di avanzamento lavori per i quali, per la parte di spesa eccedente il contributo ordinario, il beneficiario abbia già fruito dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale degli incentivi di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 2020 e ss. mm. e ii.;
 - h) gli interventi rispetto ai quali risultino adottati provvedimenti definitivi di revoca da parte dell'Agenzia



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere




Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

delle Entrate o da parte delle Autorità Giudiziarie competenti;

- i) somme e interventi diversi da quelli necessari alla copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Art. 3 (Ripartizione delle risorse)

1. Con riferimento ai criteri di ripartizione tra gli altri comuni e il Capoluogo, compatibilmente con l'effettivo stato di avanzamento della Ricostruzione, con il numero di istruttorie residue ed in aderenza con quanto evidenziato nella "Relazione tecnica di accompagnamento alla norma" (DL 76/2024 convertito dalla L 111/2024), le risorse stanziato al comma 1-bis dell'art. 7 del DL 76/2024 convertito dalla L 111/2024, per complessivi 285 milioni di euro, sono destinate rispettivamente a L'Aquila ed ai comuni di competenza territoriale dell'USRC, ivi compresi quelli ricadenti nel doppio cratere per i quali la prevalenza del danno sia da ricondurre agli eventi sismici del 2009, nella misura del 30% del plafond a L'Aquila, per complessivi 85 milioni di euro, e del 70% ai restanti comuni per complessivi 200 milioni di euro.
2. L'aliquota di maggiorazione che determina il massimo incremento al contributo al quale è possibile accedere nei casi in cui vi siano spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura è calibrata secondo quanto disciplinato nel dettaglio ai successivi articoli del presente Decreto per le istanze presentate secondo le procedure di cui alle OOPCM, di seguito "Vecchia procedura" (L'Aquila e Comuni del Cratere e comuni fuori Cratere), per le istanze di cui alla Scheda Parametrica parte II (L'Aquila) e per le istanze di cui alla Scheda MIC (Comuni del Cratere).
3. Gli incrementi di cui al presente Decreto sono riconosciuti sino ad esaurimento dello stanziamento finanziario di cui al Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 111 al comma 1-bis, art. 7 e ss.mm.ii. (c.d. plafond di 285 mln di euro).
4. Gli Uffici Speciali assicurano un'informazione trasparente sulle rispettive disponibilità finanziarie residue sui propri siti istituzionali.
5. Ferma restando la regolare prosecuzione dell'attività istruttoria, volta alla determinazione dei contributi spettanti e all'emissione dei relativi provvedimenti di ammissione a contributo, l'effettivo utilizzo delle risorse di cui al presente Decreto è subordinato all'approvazione delle deliberazioni di stanziamento dei fondi in CIPESS e all'esito dell'esaurimento delle risorse già stanziato.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere




Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Art. 4

(Modalità di calcolo dell'incremento per le istanze di cosiddetta "Vecchia Procedura")

- 1 Per gli aggregati con almeno un esito di inagibilità E ed edifici singoli con esito E, nei quali siano previsti interventi di miglioramento sismico, l'incremento dei soli lavori è determinato nella misura di:
 - 100€/mq * SL
 dove per SL si intende la superficie coperta lorda dell'aggregato in esame.
 L'incremento ai lavori così determinato è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato per interventi miglioramento sismico o adeguamento energetico in misura ulteriore ai limiti degli interventi di tipo B, al limite di convenienza economico di cui alla OPCM 3881/2010 e ai limiti di cui al DCD 44 del 17/02/2011.
- 2 Per gli aggregati con almeno un esito di inagibilità E ed edifici singoli con esito E nei quali siano previsti solo interventi di rafforzamento locale, e per gli aggregati con soli edifici con esito B/C e edifici singoli con esito B/C, l'incremento dei soli lavori è determinato nella misura di:
 - 65€/mq * SL
 L'incremento ai lavori così determinato è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato per interventi di rafforzamento dei singoli elementi strutturali o, se ammissibile, di adeguamento energetico in misura ulteriore ai limiti degli interventi di tipo B, al limite di convenienza economico di cui alla OPCM 3881 e ai limiti di cui al DCD 44 del 17/02/2021.
- 3 Ai fini della determinazione della superficie coperta lorda si fa riferimento al punto 7, lettera C degli indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui alla OPCM 3790/2009 e al DCD n.27 del 02/12/2010.
- 4 L'incremento ai lavori di cui ai punti precedenti è ammissibile per le sole pratiche riferite alle parti comuni degli Aggregati Edilizi (AE) o dei condomini o alle pratiche degli edifici singoli. Sono invece escluse le pratiche riferite alle parti esclusive.
- 5 Si aggiungono ISTAT, IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento.
 La ripartizione delle spese tecniche, ai fini del calcolo dei limiti degli interventi di tipo B e del limite di convenienza economica di cui alla OPCM 3881, avviene mediante criteri proporzionali.
- 6 Ai fini della corretta determinazione del contributo concedibile, l'incremento ai lavori non può essere utilizzato per interventi e lavorazioni che danno accesso alle maggiorazioni di cui alle OOPCM e da relativi decreti attuativi.
- 7 Per i casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c), l'incremento effettivamente spettante si determina in percentuale in modo congruente alla percentuale di lavori già contabilizzati secondo la seguente modalità. Si definisce:
 - PERC= la percentuale di lavori a valere su contributo concesso già effettuati a SAL;
 - CO.VP = incremento al contributo per VP determinato con i criteri descritti sopra;
 - CO.VP.Lavori = CO.VP x (1-PERC) = incremento al contributo per VP effettivamente spettante per i casi di cui all'art.1 comma 1 lett. c).
- 8 Nei casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c) relativi al SAL finale, l'incremento massimo spettante si determina applicando il coefficiente 0,1 all'incremento di cui al comma 1 del presente articolo.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Art. 5

(Modalità di calcolo dell'incremento per le istanze Scheda Parametrica parte II (L'Aquila))

1. L'incremento è determinato per le singole istanze in funzione del costo al metro quadro di superficie lorda e prevalenza di superfici non residenziali, facendo riferimento alla seguente tabella:

	0%<=SNR<=25%	25%<=SNR<=50%	50%<=SNR<=75%	75%<=SNR<=100%
0<=Lmi<700	31%	34%	37%	40%
700<=Lmi<1000	28%	31%	34%	37%
1000<=Lmi<1100	25%	28%	31%	34%
1100<=Lmi	22%	25%	28%	31%


dove per

- Lmi si intende il livello medio di indennizzo al metro quadrato di superficie lorda, determinato come rapporto tra il limite massimo concedibile per l'intero aggregato, al netto di maggiorazioni ed indicizzazione dei costi, e la superficie complessiva lorda dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo.
 - SNR si intende l'incidenza di superficie non residenziale (alla quale risulta già applicato il fattore correttivo di riduzione del 60%) sull'intero aggregato; tale incidenza è determinata come rapporto tra la superficie non residenziale totale e la superficie complessiva totale.
2. L'aliquota di incremento così determinata si applica al contributo massimo concedibile per lavori di cui all'art.2 del Decreto USRA n.1/2013 e all'art. 2 del Decreto USRA n. 3/2013, comprensivo di maggiorazioni ed indicizzazioni al fine di determinare l'incremento ai lavori spettante.
 3. L'incremento ai lavori così determinato, a cui si aggiungono IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento, è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato tanto per la progettazione di interventi di riparazione e miglioramento sismico e adeguamento energetico, quanto per interventi di sostituzione edilizia in misura ulteriore ai limiti parametrici. Il ricorso all'incremento di cui alla presente disposizione, esclude l'applicazione combinata del presente articolo e del punto 1 del Decreto USRA n. 7/2016, così come modificato dal Decreto USRA n. 15/2019.
 4. Per i casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c), l'aliquota di incremento si applica alla rimanente quota di lavori da contabilizzare.

Art. 6

(Incremento aggiuntivo minimo per le istanze Scheda Parametrica parte II (L'Aquila))

1. All'incremento individuato dall'art.5 è aggiunto un incremento aggiuntivo minimo, definito "Incremento basale" definito come di seguito.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila


Si definisce:

- SC la superficie complessiva dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo
 - Lci il livello medio di indennizzo al metro quadrato di superficie complessiva, determinato come rapporto tra il contributo concedibile per l'intero aggregato/UMI/edificio singolo, al netto di indicizzazione dei costi, e la superficie complessiva dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo.
2. L'incremento è ammesso per interventi di miglioramento sismico con $Lci < 800$ €/mq. In tal caso l'incremento è pari a $(800 - Lci) \times SC$ al quale viene applicata l'indicizzazione corrente.
 3. L'incremento di cui al presente articolo è comunque non superiore al 30% del contributo concedibile per l'intero aggregato/UMI/edificio singolo.
 4. L'incremento ai lavori così determinato, a cui si aggiungono IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento, è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato tanto per la progettazione di interventi di riparazione, miglioramento sismico e adeguamento energetico, quanto per interventi di sostituzione edilizia in misura ulteriore ai limiti parametrici.
 5. Per i casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c), l'incremento effettivamente spettante si determina in percentuale in modo congruente alla percentuale di lavori già contabilizzati secondo la seguente modalità. Si definisce:
 - PERC= la percentuale di lavori a valere su contributo concedibile già effettuati a SAL;
 - CO.10= incremento basale determinato con i criteri descritti sopra;
 - CO.10.Lavori = $CO.10 \times (1 - PERC)$ l'incremento basale effettivamente spettante per i casi di cui all'art.1 comma 1 lett. c).

Art. 7

(Ulteriori disposizioni per le istanze Scheda Parametrica parte II (L'Aquila))

1. L'incremento massimo totale è pari alla somma di quello derivante dall'applicazione degli art. 5 e 6.
2. Ai fini della corretta determinazione del contributo concedibile, l'incremento ai lavori non può essere utilizzato per interventi e lavorazioni che danno accesso alle maggiorazioni di cui all'art.3 del Decreto USRA n.1/2013 e del Decreto USRA n. 3/2013.
3. Nei casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c) relativi al SAL finale, l'incremento massimo spettante si determina applicando il coefficiente 0,1 all'incremento di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Per i casi di cui all'art. 1 comma 1, lett. c), non regolamentati dai precedenti articoli, l'USRA, con successivo Avviso, renderà disponibili le modalità con le quali determinare l'effettivo incremento spettante sulla base dei lavori già effettuati e rendicontati.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Art. 8


(Modalità di calcolo dell'incremento per le istanze Scheda Parametrica MIC (Cratere))

1. L'incremento è determinato per le singole istanze in funzione del costo al metro quadro di superficie lorda e prevalenza di superfici non residenziali, facendo riferimento alla seguente tabella:

	0%<=%SNR<=25%	25%<=%SNR<=50%	50%<=%SNR<=75%	75%<=%SNR<=100%
0<=Lmi<700	31%	34%	37%	40%
700<=Lmi<1000	28%	31%	34%	37%
1000<=Lmi<1100	25%	28%	31%	34%
1100<=Lmi	22%	25%	28%	31%

dove per

- Lmi si intende il livello medio di indennizzo al metro quadrato di superficie lorda, determinato come rapporto tra il contributo convenzionale per l'intero aggregato, al netto di indicizzazione dei costi, e la superficie complessiva lorda dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo.
 - SNR si intende l'incidenza di superficie non residenziale (alla quale risulta già applicato il fattore correttivo di riduzione del 60%) sull'intero aggregato; tale incidenza è determinata come rapporto tra la superficie non residenziale totale e la superficie complessiva totale.
2. L'aliquota di incremento così determinata si applica al contributo concedibile per lavori di cui all'art.7 comma 1 del Decreto USRC n.1/2014, comprensivo di maggiorazioni ed indicizzazioni al fine di determinare l'incremento ai lavori spettante.
 3. L'incremento ai lavori così determinato, a cui si aggiungono IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento, è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato tanto per la progettazione di interventi di riparazione e miglioramento sismico e adeguamento energetico, quanto per interventi di sostituzione edilizia in misura ulteriore ai limiti parametrici.
 4. Per i casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c), l'aliquota di incremento si applica alla rimanente quota di lavori da contabilizzare.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Art. 9

(Incremento aggiuntivo minimo per le istanze Scheda Parametrica MIC (Cratere))

1. All'incremento individuato dall'art. 8 è aggiunto un incremento aggiuntivo minimo, definito "Incremento basale" definito come di seguito.

Si definisce:

- SC la superficie complessiva dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo
- Lci il livello medio di indennizzo al metro quadrato di superficie complessiva, determinato come rapporto tra il contributo concedibile per l'intero aggregato/UMI/edificio singolo, al netto di indicizzazione dei costi, e la superficie complessiva dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo.

L'incremento è ammesso:

- a) per interventi di miglioramento sismico con $Lci < 800$ €/mq
- b) per interventi di rafforzamento locale con $Lci < 400$ €/mq

Nel caso a) l'incremento è pari a $(800 - Lci) \times SC$ al quale viene applicata l'indicizzazione corrente.


Nel caso b) l'incremento è pari a $(400 - Lci) \times SC$ al quale viene applicata l'indicizzazione corrente.

2. L'incremento di cui al presente articolo è comunque non superiore al 30% del contributo concedibile per l'intero aggregato/UMI/edificio singolo.
3. L'incremento ai lavori così determinato, a cui si aggiungono IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento, è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato tanto per la progettazione di interventi di riparazione, miglioramento sismico e adeguamento energetico, quanto per interventi di sostituzione edilizia in misura ulteriore ai limiti parametrici.
4. Per i casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c), l'incremento effettivamente spettante si determina in percentuale in modo congruente alla percentuale di lavori già contabilizzati secondo la seguente modalità. Si definisce:
 - PERC= la percentuale di lavori a valere su contributo concedibile già effettuati a SAL;
 - CO.10= incremento basale determinato con i criteri descritti sopra;
 - CO.10.Lavori = $CO.10 \times (1 - PERC)$ l'incremento basale effettivamente spettante per i casi di cui all'art.1 comma 1 lett. c).

Art. 10

(Ulteriori disposizioni per le istanze per i comuni del Cratere e fuori Cratere)

1. L'incremento massimo totale per le richieste di contributo parametriche MIC è pari alla somma di quello derivante dall'applicazione degli artt. 8 e 9.
2. Le lavorazioni previste a valere sull'incremento di cui al presente Decreto non danno luogo all'accesso alle maggiorazioni di cui all'art.7 comma 2 del Decreto USRC n.1/2014 e alle voci aggiuntive di cui all'art.8 del Decreto USRC n.1/2014.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

3. Nei casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c) relativi al SAL finale, l'incremento massimo spettante per le richieste di contributo parametriche MIC si determina applicando il coefficiente 0,1 all'incremento di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Per le richieste di contributo in gestione presso i Comuni che non si avvalgono della istruttoria USRC, gli stessi, mediante specifica piattaforma informatica, attestano le pratiche interessate dal beneficio di cui al presente Decreto.
5. La mancata trasmissione dell'attestazione di cui al precedente comma, nei tempi e nei modi stabiliti dall'USRC mediante specifico avviso, comporta il mancato diritto alla assegnazione delle risorse economiche.
6. L'assegnazione delle risorse economiche di cui al presente Decreto avviene in ordine di presentazione della prima richiesta di incremento di cui al presente Decreto. Per le richieste di contributo presentate presso i Comuni che non si avvalgono della istruttoria USRC, la data di riferimento è quella di trasmissione dell'attestazione del comma 4.
7. Per i casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c), non regolamentati dai precedenti articoli, l'USRC, con successivo Avviso, renderà disponibili le modalità con le quali determinare l'effettivo incremento spettante sulla base dei lavori già effettuati e rendicontati.

Art. 11 **(Lavorazioni ammissibili)**

1. Le lavorazioni ammissibili sono le medesime indicate rispettivamente nei Decreti 1/USRA, 3/USRA e Decreto 1/USRC.
2. Non sono ammissibili opere di miglioria rispetto allo stato preesistente, non configurabili come adeguamento alle norme vigenti per il livello prestazionale esistente alla data del 6 aprile 2009, o che determinino un mutamento di destinazione d'uso e restano pertanto in acollo ai richiedenti, secondo la normativa già in essere.
3. Eventuali ulteriori accolti dovuti al superamento dell'incremento straordinario di cui al presente Decreto restano a carico dei beneficiari, secondo la normativa già in essere.
5. Ai fini della concessione degli incrementi previsti dal presente Decreto, laddove tra gli interventi siano previsti quelli di miglioramento energetico, l'intervento deve assicurare il miglioramento di almeno una classe energetica per gli immobili ad uso abitativo.
6. Le lavorazioni oggetto dell'incremento di cui al presente Decreto sono computate applicando la versione vigente del Prezzario Regione Abruzzo. In alternativa, per i casi di cui all'art. 1 co.1 lettere b) e c) del presente decreto, potrà essere utilizzato il Prezzario Regione Abruzzo nella versione utilizzata in fase di approvazione o variante intervenuta.



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

Art. 12


(Criteri di revoca del contributo erogato)

1. La concessione dei contributi di cui al presente Decreto prevede clausole di revoca, anche parziali, in coerenza con la normativa previgente, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente Decreto ovvero in caso di accertamento di surrentizia duplicazione della spesa al solo fine di accedere a contributo ulteriore. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 43 del 2013 convertito in legge n. 77 del 2013.

Art. 13

(Disposizioni attuative)

1. Al fine di accedere alla misura volta alla copertura delle spese eccedenti e rimaste a carico di cui al presente Decreto, il richiedente invia specifica comunicazione all'ufficio che istruisce la pratica di richiesta di contributo ai danni sisma Abruzzo 2009, nella quale viene dichiarata la sussistenza del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.
2. Al fine di agevolare le operative finalità istruttorie degli utenti e dei preposti Uffici, si dispone l'aggiornamento degli applicativi informatici della scheda parametrica parte II per L'Aquila (scheda PER) e della scheda MIC per il Cratere.
3. Ciascuno degli uffici USRA-USRC, successivamente alla pubblicazione del presente Decreto, renderà disponibile sul sito istituzionale le necessarie prassi attuative istruttorie e di monitoraggio e i modelli in facsimile recanti le dichiarazioni conformi ai requisiti indicati all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. mm. e ii..
4. Per le richieste di contributo già ammesse che abbiano optato per il regime previsto dal Decreto congiunto del n. 5 del 2025 e che non abbiano concluso i lavori, è possibile presentare specifica domanda di variante sostanziale per l'adeguamento previsto dal presente Decreto:
 - a) In caso di lavori in corso, limitatamente ai lavori non contabilizzati in stati di avanzamento alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 - b) In caso di procedimenti istruttori pendenti o di contributi ammessi senza avvio delle opere, per l'integrazione del valore di contributo straordinario in coerenza con il presente provvedimento.
5. Eventuali richieste di proroga alla durata dei lavori per la predisposizione della variante, fermo restando le disposizioni in materia, sono valutate dai competenti uffici.
6. Il presente Decreto entra in vigore, comunque, non prima del giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica – B.U.R.A.T. e sostituisce, abrogandolo, il precedente Decreto n. 5 del 2025 che cessa di avere efficacia a decorrere dal medesimo termine.



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

7. Le pratiche in istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Decreto, verranno automaticamente adeguate alle previsioni di cui al presente provvedimento laddove il beneficiario ne faccia richiesta.

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della Città dell'Aquila**

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Ing. Raffaello Fico

COMUNE DI ATESSA**5 SETTORE LAVORI PUBBLICI**

OGGETTO: Espropriazione di beni immobili per realizzazione opere di urbanizzazione primaria in località Ianico di Atesa – CUP J85B25000020004.

DECRETO MOTIVATO DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA E OCCUPAZIONE ANTICIPATA

N. 1 DEL 14/05/2026

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 (Testo Unico Espropri) e s.m.i., in particolare l'art. 22-bis;

Vista la Legge Regionale Abruzzo 3 marzo 2010, n. 7, ed in particolare l'Art. 14, comma 1 e comma 2, lett. a) e art. 13;

Richiamata la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 21/06/2024 di approvazione del PRG vigente;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 23/05/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (P.F.T.E) dei lavori di “realizzazione opere di urbanizzazione primaria in località Ianico di Atesa – CUP J85B25000020004” e con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come dal combinato disposto con l’art. 41 c.7 del D.lgs. 36/2023;

Visto l’elenco dei beni da espropriare allegato al P.F.T.E. sopra richiamato;

Preso Atto che il Responsabile del procedimento espropriativo, coincidente con il medesimo R.U.P. dell’opera in oggetto, Ing. Luigi Menna, ha provveduto a notificare ai soggetti intestatari individuati ai sensi dell’art.3 comma 2 del DPR 327/2001 e s.m.i., la “Comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio” al fine di espletare ai sensi dell’art.11 del DPR 327/2001 e s.m.i. la suddetta procedura di partecipazione degli intestatari catastali delle particelle, e successiva nota di “Comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOCALITA' IANICO DI ATESSA - CUP: J85B25000020004” attraverso le modalità di cui dell’art.13 c.1 L.R. n.7/2010 a mezzo di Raccomanda A/R, agli atti d’ufficio;

Con Avviso Pubblico sono stati adempite le formalità di comunicazione agli interessati di cui mancano dati certi sugli eredi o aventi causa dei proprietari catastali, ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/2010;

Considerato altresì che entro i termini previsti dall'art.11 comma 2 e dall'art.16 comma 10 del DPR 327/2001 e s.m.i., decorrenti dalla notifica dei citati avvisi ognuno dei soggetti interessati dalla rispettiva procedura non ha provveduto a comunicare all'amministrazione procedente eventuale nuovo proprietario, o copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile, ai sensi dell'art.3 comma 3 del DPR 327/2001 e s.m.i;

Visto che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati di cui al D.P.R. 327/01, sia rispetto all'avviso di avvio del procedimento, sia per quel che riguarda le previste notificazioni e/o comunicazioni di cui alla precitata normativa in combinato disposto con la L.R. n.7/2010 e ritenuta conclusa la fase partecipativa degli interessati senza che siano state apportate modifiche sullo schema del progetto all'esito di quanto previsto dall'art. 16, c. 10 e c. 12;

Precisato dunque che risulta pienamente efficace anche la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 23/05/2025 ai sensi dell'art. 17 del DPR 327/2001, sopra richiamata;

Richiamata la Determinazione n. 465 del 08/08/2025 con la quale sono state approvate le risultanze di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, giusto verbale della conferenza di servizi del 08/08/2025 prot. 18940, in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 con l'allegato parere Urbanistico/Edilizio Prot. 18532 del 04-08-2025 nel quale si specifica *“che l'area oggetto di intervento, individuato in catasto al foglio di mappa 57, particella 576, nel vigente PRG approvato con delibera di Commissario ad Acta n. 1 del 21/06/2024 ricade in “Zona F.03 Verde Pubblico” con uso principale F05 Verde attrezzato (aree di uso pubblico, sistemate con specie vegetali, e attrezzate per la ricreazione, il gioco libero, il riposo, la rigenerazione dell'ossigeno, il filtraggio degli agenti inquinanti, la creazione di paesaggi naturali) [...]”*;

Richiamata la Determinazione n. 303 del 14/05/2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

Accertata l'urgenza dell'avvio dei lavori, tale da non consentire l'applicazione della procedura ordinaria in merito l'indennità, ricorrendo i presupposti ai sensi dell'Art. 14, comma 1 e comma 2, lett. a) della citata L.R. 7/2010;

Visti gli art. 36 e segg. del D.P.R. 327/01 in ordine alle modalità di determinazione delle indennità;

Visto l'art. 35 del D.P.R. 327/01;

Vista la L.R. n.7/2010;

Vista l'indennità provvisoria allegata al Progetto Esecutivo – Tav. 18;

D E C R E T A

DI RICHIAMARE, nel presente dispositivo, quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge n. 241/1990.

- 1) l'occupazione anticipata dell' area sita nel Comune di Atesa necessaria all'esecuzione delle opere di "realizzazione opere di urbanizzazione primaria in località Ianico di Atesa – CUP J85B25000020004" e determina l'indennità provvisoria di esproprio da corrispondere ai proprietari degli immobili occorrenti, ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, come segue:

N.	Ditta proprietaria	Foglio	Mappale	Superficie da espropriare (mq.)	Valore Venale Euro/mq	Indennità Euro
1	VARIE	57	576	1420,00	2,10	2.982,00

Dato atto che la particella risulta intestata a plurimi soggetti, alcuni dei quali non reperibili in quanto deceduti o incongruenti/inesistenti sulla banca dati nazionale, istituita presso il Ministero dell'interno, A.N.P.R., si procede alla ripartizione della quota di indennità da corrispondere ai proprietari reperibili e non reperibili in base alle rispettive quote di proprietà risultanti dagli atti catastali, come segue:

TAB. A – REPERIBILI

N.	DITTA	QUOTA DI PROPRIETA'	INDENNITA' EURO
1	DE FELICE Tania	21000/677376	92,45
2	DE FELICE Federica	21000/677376	92,45
3	SANTINI Assuntina	100/338688	0,88
4	CINALLI Ester	2800/338688	24,65
5	CINALLI Marta	861/338688	7,58
6	CINALLI Maria Maddalena	861/338688	7,58
7	CINALLI Michele	861/338688	7,58
8	CINALLI Olga	2800/338688	24,65
9	CINALLI Lucio	2800/338688	24,65
10	CACCIAPUOTI Vincenzo	14616/338688	128,69
11	CACCIAPUOTI Giuseppe	14616/338688	128,69
12	CACCIAPUOTI Giuseppina	14616/338688	128,69
13	CACCIAPUOTI Clelia	14616/338688	128,69

TAB. B – NON REPERIBILI

N.	DITTA	QUOTA DI PROPRIETA'	INDENNITA' EURO
1	CINALLI Icilio	52332/338688	460,76
2	ZVAB Maria	7000/338688	61,63
3	SANTINI Rita	1600/338688	14,09
4	SANTINI Antonietta	1600/338688	14,09
5	SANTINI Anna	1600/338688	14,09
6	SANTINI Maria	1600/338688	14,09
7	SANTINI Carmela	1600/338688	14,09
8	SANTINI Concetta	1/1600	283,15
9	RIZZI Anna Maria	1722/338688	15,16
10	PICCIRILLI Giacinta	20604/338688	181,41
11	CINALLI Ivana	73332/338688	645,66
12	CINALLI Vincenzo	861/338688	7,58
13	CINALLI Anna	11200/338688	98,61
14	CINALLI Umberto	5166/338688	45,48
15	CINALLI Olga	11200/338688	98,61
16	CINALLI Lucio	11200/338688	98,61
17	CINALLI Giorgio	2800/338688	24,65
18	CINALLI Fabiola	5166/338688	45,48
19	CINALLI Adonella	5166/338688	45,48
20	CACCIAPUOTI Francesco	232/338688	2,04

- 2) di precisare che risulta conclusa la fase partecipativa degli interessati dal progetto e pertanto risulta pienamente *efficace* anche ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 23/05/2025;
- 3) di stabilire che questa Amministrazione procederà di seguito senza particolari indagini e/o formalità, alla emanazione del decreto di esproprio, nel quale si darà atto delle motivazioni che sottendono all'intervenuta determinazione di occupazione d'urgenza;
- 4) il presente provvedimento sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell'art. 20, comma 4 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001 con l'avvertenza che il proprietario, qualora non condivida l'indennità offerta può presentare, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, osservazioni scritte e depositare documenti all'indirizzo pec: comunediatessa@pec.it o a mezzo raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Atessa – Piazza Municipio n. 1 – 66041 Atessa;

- 5) per i proprietari non reperibili in quanto deceduti o incongruenti/inesistenti sulla banca dati nazionale, istituita presso il Ministero dell'interno, A.N.P.R., si richiamano gli adempimenti previsti, ove applicabili, dall'art. 13 - *Disposizioni in tema di pubblicità* della Legge Regionale n. 7/2010 e dal c.p.c.;
- 6) l'esecuzione del presente provvedimento, ai fini dell'immissione nel possesso, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all'art. 24, avverrà in data **02/07/2026** alle ore **08.30** con ritrovo presso il Comune di Atesa – Ufficio Lavori Pubblici per poi proseguire verso il bene oggetto di esproprio in località Ianico;
- 7) di invitare i proprietari a comunicare, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, se condivide o meno l'indennità offerta;
- 8) di stabilire che sulla base delle determinazioni dei proprietari verranno attivate le procedure di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. 327/01;
- 9) ai proprietari che condivide la determinazione dell'indennità è riconosciuto un acconto pari all'80% con le modalità di cui all'art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001;
- 10) i proprietari che non condividano l'indennità offerta possono richiedere la nomina dei tecnici per la determinazione definitiva dell'indennità (di cui all'articolo 21 del D.P.R. 327/2001), nel termine di 30 giorni dall'immissione nel possesso ai sensi dell'art. 22, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001, nominando un proprio tecnico di fiducia e, se i proprietari non condividano la relazione finale, possono proporre l'opposizione alla stima;
- 11) in assenza della predetta istanza, il responsabile del procedimento provvederà a chiedere alla Commissione Provinciale, di cui all'art. 41, la determinazione dell'indennità definitiva, la quale sarà comunicata ai proprietari con avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili;
- 12) ai proprietari sarà corrisposta un'indennità, da computarsi ai sensi dell'art. 50, comma 1, per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e la data di corresponsione dell'indennità o del corrispettivo stabilito per la cessione bonaria.
- 13) Di dare atto che il presente Decreto è esente dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari, ai sensi dell'art. 22, Tabella b), allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 e della Legge n. 1149/1967; di richiamare, altresì, l'art. 32 del D.P.R. n. 601/1973 ai fini del pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dai medesimi termini, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR): *I dati personali indicati nel presente decreto sono trattati dall'Amministrazione Comunale di Atesa, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura espropriativa e di occupazione d'urgenza, in conformità all'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento UE 2016/679. In ossequio al principio di minimizzazione, i dati pubblicati all'Albo Pretorio sono limitati a quanto strettamente necessario per l'identificazione degli immobili e dei rispettivi proprietari ai fini della pubblicità legale. L'informativa completa è disponibile presso l'Ufficio Espropri del Comune.*

Il Responsabile del 5° Settore e RUP

Ing. Luigi Menna

F.to digitalmente ai sensi di Legge



COMUNE DI GIULIANO TEATINO

(Provincia di Chieti)

c.a.p. 66010 C.F./P. IVA 00239020696

Tel. 0871.718251/61

www.comune.giulianoteatino.ch.it email: info@comune.giulianoteatino.ch.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 21-04-26

Oggetto: Delibera di CC n. 29 del 16.12.2025 avente ad oggetto "VARIAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE_ Procedura ai sensi del comma 3 dell'art. 77 della L.R. 58.2023: Retrocessione a zona agricola o verde inedificabile da precedenti zone con carico urbanistico superiore (escluse le aree destinate a servizi pubblici) ai sensi della (lettera l), comma 2 dell'art. 77 della L.R. 58.2023) ex art. 33 L.U.R. Abruzzo 18 del 7 Aprile 1983" - INTEGRAZIONE

L'anno duemilaventisei il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Andreacola Nicola	P	FIRMANI FLAVIO	A
BASSI YLENIA	P	BIASONE MASSIMO	P
CAVUTO ALFONSO	P	FLACCO PASQUALE	P
NANNI RAFFAELLA	P	PIERAGOSTINO GIOVANNI	P
MARINI MATTIA	P	PROIETTO MASSIMO	P
FAIULLI FABIO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza Andreacola Nicola in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale D'ALOIA ANNA MARIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 21.12.2023, la Regione Abruzzo ha pubblicato sul BURA la L.R. N. 58/2023 (NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE) che ha abrogato ad ogni effetto la precedente Legge Urbanistica Regionale dell'Abruzzo n. 18/1983, ancora applicabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 della L,R, 58/23 "Regime Transitorio" solo per limitate fattispecie e limitati adempimenti unicamente con riferimento ai procedimenti di adozione e/o approvazione definitiva in corso alla data della pubblicazione della legge, caso che non ricorre nel caso del Comune di Giuliano Teatino;
- il piano urbanistico generale vigente nel Comune di Giuliano Teatino è stato approvato dall'Amm.ne Prov.le, delib. 66/5 del 10.7.97, acquisita al prot. del Comune al n.2046 del 7.8.97;
- la nuova legge urbanistica regionale n. 58/2023 prevede che entro 24 mesi a far

data dalla predetta data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 40 della stessa, sia redatta la *Perimetrazione del Territorio Urbanizzato*, precisando che detto termine è stato successivamente prorogato con L.R. n. 7 del 14.02.2024, di mesi sei, ovvero procrastinato al 20 dicembre 2025;

- la Perimetrazione del Territorio Urbanizzato costituisce la prima fase della necessaria attività di redazione del nuovo strumento urbanistico comunale, ovvero del *Piano Urbanistico Comunale* di cui all'art. 39 della stessa Legge, da redigere entro i 60 mesi successivi alla pubblicazione della stessa L.R., termine poi prorogato con la già richiamata L.R. n. 7 del 14.02.2024 di sei mesi, ovvero procrastinato al 20 dicembre 2028;
- il Comune di Giuliano Teatino, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del 10.01.2025 avente ad oggetto "*PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) - AVVIO DELLA FASE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART.66 DELLA L.R. 58/23, CON DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI, DEGLI OBIETTIVI E DEI TEMPI DI ESPLETAMENTO*", ha recepito contenuti, principi, adempimenti e connessi obblighi previsti dalla applicazione della L.R. 58/23, in particolare avviando la procedura di nuova pianificazione sul territorio comunale, conferendo indirizzi per la nuova attività di pianificazione e dando mandato agli uffici tecnici preposti di individuare le idonee attività concrete finalizzate alla attuazione del processo di nuova pianificazione, ovvero dei connessi adempimenti, atti procedure e risorse ad esso funzionali;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico n. 66/153 del 05.05.2025, è stato conferito apposito incarico finalizzato alla redazione tecnica della Perimetrazione del Territorio Urbanizzato all'Arch. Aldo Cilli, pertanto anche redattore degli elaborati della Variazione dello strumento urbanistico di che trattasi e che, pertanto, ha redatto e sottoscritto gli elaborati allegati quali parti integranti e sostanziali alla Deliberazione di Consiglio Comunale;
- l'art. 77 della predetta Legge Regionale n. 58/2023, coerente con l'art. 33 della L.U.R. Abruzzo 18/83, recante "*Variazioni allo strumento urbanistico vigente*" prevede e consente, sino alla approvazione della Perimetrazione del Territorio Urbanizzato, al comma 2, modifiche al Piano vigente di limitata entità e relative a specifiche fattispecie tra le quali quelle contemplate dalla lettera l) del predetto comma, ovvero "*le retrocessioni a zona agricola o verde da precedenti zone con carico urbanistico superiore e gli interventi di desigillazione da attuare mediante la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo*",
- pertanto, dette variazioni non si configurano quali varianti ordinarie, specificando che nel caso dell'oggetto della procedura di cui alla presente deliberazione consiliare si tratta solo di prendere atto di retrocessioni in zona agricola o a verde privato vincolato ad inedificabilità di aree già ricadenti in zone con carico urbanistico superiore a quello della zona agricola;
- al comma 3 dello stesso art. 77 si stabilisce che *<le modificazioni di cui al comma 2 sono approvate dal Comune con deliberazione consiliare e sono pubblicate integralmente, ai sensi dell'[articolo 39, comma 3, del d.lgs. 33/2013](#), sul sito web della Amministrazione unitamente agli elaborati modificati; dell'avvenuta approvazione e' data tempestiva comunicazione tramite avviso pubblicato sul BURAT ai fini della eventuale promozione del ricorso di cui al comma 5 >*;
- con deliberazione del consiglio Comunale n. 29 del 16.12.2025 è stata approvata la

VARIAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE_ Procedura ai sensi del comma 3 dell'art. 77 della L.R. 58.2023: Retrocessione a zona agricola o verde inedificabile da precedenti zone con carico urbanistico superiore (escluse le aree destinate a servizi pubblici) ai sensi della (lettera I), comma 2 dell'art. 77 della L.R. 58.2023) ex art. 33 L.U.R. Abruzzo 18 del 7 Aprile 1983;

- con la predetta deliberazione non fu approvata l'istanza presentata dalla signora Sebastiani Valentina in quanto acclarata al protocollo comunale n. 5039 del 24.10.2025 e quindi oltre il termine previsto dall'avviso;
- che con nota acclarata al protocollo comunale n. 1847 del 14.04.2026 la signora Sebastiani Valentina ha trasmesso la ricevuta di consegna PEC dalla quale si evince che l'istanza fu trasmessa in data 16.10.2025 alle ore 23:23 e quindi entro i termini previsti dall'avviso;
- che quindi l'amministrazione comunale intende integrare la delibera di CC n. 29 del 16.12.2025 approvando l'istanza della sig.ra Valentina Sebastiani;
- che la suddetta istanza è riferibile all'area attualmente destinate in zona B, nello specifico si riferisce alla sottozona B1 (Aree edificate con struttura consolidata);

Visto :

- il contenuto specifico della nuova relazione tecnica illustrativa rimessa dal professionista esterno incaricato, arch. Aldo Cilli, acquisita con Nota Prot. N 1869 del 15.04.2026 allegate al presente atto, con le tavole grafiche di seguito individuate, quali elaborati integranti e sostanziali;
- quanto riportato, quindi, nelle Tavole 1 e 2 allegate a detta relazione e, inoltre, al presente atto tecnico. ovvero, in particolare:
 1. *Tavola 1_ Individuazione delle aree oggetto di retrocessione;*
 2. *Tavola 2_ Variazioni alla tavola di zoning dello strumento urbanistico vigente;*

Richiamato il contenuto della premessa Relazione Tecnica Illustrativa aggiornata che illustra contenuti, finalità ed effetti del procedimento di Variazione allo strumento urbanistico vigente rimessa dall'arch. Aldo Cilli;

Rilevato che, pertanto, per effetto dell'accoglimento della predetta istanza, ad integrazione di quanto già previsto nella delibera di consiglio comunale n. 29 del 16.12.2025, si producono le seguenti modifiche alla zonizzazione del PRE e, di conseguenza, si determinano variazioni al piano urbanistico vigente:

- la retrocessione di una superficie di mq 1.238, oltre a quanto già precedentemente deliberato, attualmente ricadenti nella sottozona B1 del PRE vigente (caratterizzata da indice fondiario pari a 1 mc/mq, ovvero IUF 0,3125 mq/mq) cui corrisponde un minor carico urbanistico di tipo residenziale quantificabile in circa 9 unità, in termini di abitanti equivalenti teorici attesi. In zona agricola, come identificata nella tavola 6 "pianificazione zone agricole" del vigente P.R.E.;
- da un punto di vista del minor consumo di nuovo suolo si determina un decremento, in tutto, quantificabile in mq 15.764;

- da un punto di vista della variazione attesa di carico urbanistico, espresso in termini di abitanti teorici equivalenti, si determina un decremento, in tutto, quantificabile in circa 163 unità.

Richiamato il vigente P.R.E., approvato dall'Amm.ne Prov.le, delib. 66/5 del 10.7.97, acquisita al prot. del Comune al n.2046 del 7.8.97;

Preso atto che le retrocessioni determinate con la presente variazione allo strumento urbanistico comunale, riguardano, dunque, quanto a individuazione degli istanti, delle proprietà catastali oggetto di variazione assentita, di relative superfici delle aree retrocesse in zona agricola o in zona a verde privato, quelle esattamente riportate nei prospetti riepilogativi riportati nella Relazione Illustrativa rimessa dal progettista,

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.L. 19 settembre 2023, n°124, come modificato dalla L.13 novembre 2023, n°162;
- L.R. 18/1983 e smi;
- la L.R. 58/2023, art. 77, comma 2, lettera c) e comma 3;
- il D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.
- il D.Lgs. 127/2016;
- gli art. 14 e seguenti della legge 241/90;
- il D.P.R. 380/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Per i motivi espressi in premessa e che la stessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Attesa la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli 10 su n. 10 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. **di accogliere**, ad integrazione di quanto riportato nel testo del deliberato del CC n. 29 del 16.12.2025, ai sensi della lettera l) del comma 2 dell'art. 77 della LR 58/23 la richiesta Variazione della destinazione di Zona di PRE vigente, contenuta nella citata istanza, accolta, pervenute a seguito dell'avviso pubblico;
2. **di recepire** il contenuto degli Elaborati grafici esplicativi, nonché quello della Relazione Tecnica Illustrativa essenziale (anche in versione aggiornata), rimessa dal tecnico incaricato Arch. Aldo Cilli già richiamati in premessa, con riferimento ai vari passaggi di interesse, ai fini della presente delibera di approvazione del Consiglio Comunale;
3. **di approvare** la relazione tecnica aggiornata e gli elaborati grafici Tavola 1 e 2 trasmessi dall'architetto Aldo Cilli ed acclarati al protocollo comunale n. 1869 del 14.04.2026;
4. **di dare atto** che in esito alla presente procedura si determina la retrocessione in zona agricola di un totale di mq 83.598 di aree già dotate di carico urbanistico più elevato di

quello della zona agricola e di cui ai Prospetti Riepilogativi contenuti nell'allega relazione tecnica a firma dell'Arch. Aldo Cilli;

5. **Di dare atto** che per effetto di tale variazione tutte le dette aree già puntualmente individuate in premessa, anche quanto ad estensione, vengono ridestinate nelle specifiche sottozone agricole già puntualmente individuate, come puntualmente identificate nel prospetto riepilogativo e nella allegata Tavola 2 e saranno pertanto, a far data dal 21.04.2026 (come stabilito dal comma 3 dell'art. 100 della L.R. 58/23 Regime Transitorio), dunque già prima della redazione ed approvazione del nuovo PUC, disciplinate da tutto quanto previsto e riferibile al Titolo IV della nuova legge Regionale Urbanistica "Territorio Rurale" (articoli da 57 a 63).
6. **Di dare atto** che per tutto quanto non integrato dalla presente delibera si richiama e si intende trascritto quanto già approvato con delibera di CC n. 29 del 16.12.2025;
7. **di conferire** mandato al Responsabile dell'UTC, perchè vengano aggiornati gli elaborati del PRE vigente;
8. **di pubblicare le** Variazioni apportate al PRE vigente per effetto della presente deliberazione, ai sensi della procedura di cui al comma 3 dell'art. 77 della L.R. 58/23, (ex L.R. 18/1983) sul sito web della Amministrazione unitamente agli elaborati modificati e dando comunicazione tempestiva dell'avvenuta

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che la presente deliberazione debba avere immediata eseguibilità, stante l'urgenza;

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000,

Con voti favorevoli 10 su n. 10 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dr. Andreacola Nicola

Il Segretario Comunale
f.to D'ALOIA ANNA MARIA

=====
Immediatamente eseguibile N

=====

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LGS 267/2000

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 21-04-2026 - pag. 5 - COMUNE DI GIULIANO
TEATINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

GIULIANO TEATINO, li 17-04-026

IL RESPONSABILE

F.to Ing. MICCOLI FRANCESCO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:Favorevole

GIULIANO TEATINO, li 17-04-2026

IL RESPONSABILE

F.to Dott. FLACCO SALVATORE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

li , 28-04-2026

IL SEGRETARIO

F.to D'ALOIA ANNA MARIA

E' copia conforme all'originale.

li , 28-04-2026

IL Segretario Comunale
D'ALOIA ANNA MARIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, é divenuta esecutiva in data essendo trascorsi dieci giorni dalla avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3^ del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

li , 23-05-2026
Comunale

IL Segretario

F.to D'ALOIA ANNA MARIA

Comune di Giuliano Teatino Prot. n. 0002047 del 30-04-2026 partenza Cat. 10

Allegati per DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 4 Del 21.04.26

Relazione Tecnica

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-18/prot-par-0002047-del-30-04-2026-allegato-relazione-art-77-giuliano-teatino-def-ag>

Hash: b90e29e64dcc2b5b4689777206814d5f

Allegato tavola 1

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-18/prot-par-0002047-del-30-04-2026-allegato-tav-1-individuazione-delle-aree-oggetto>

Hash: 1b22dbdc38c2506bf95d6cb3773d53d6

Allegato tavola 2

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-18/prot-par-0002047-del-30-04-2026-allegato-tav-2-variazione-art-77-al-pre-vigente.p>

Hash: 6882b8fb564415706196a51662ec60ab

**ITALIAN SMART INVEST 5 SRL
VIA LATTANZIO GAMBARA N. 39
25122 BRESCIA (BS)**

OGGETTO: Riferimento Pratica Codice Rintracciabilità : 355933526 (da citare tale riferimento nell'oggetto della risposta)

Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato ed aereo per la connessione di un impianto di produzione solare 900kW sito in località Cerase nel Comune di Castiglione Messer Raimondo.

La società Italian Smart Invest 5 SRL, con sede legale in Via Lattanzio Gambara n. 39 – 25122 Brescia (BS) – in virtù dell'Art. 11 comma 2 del DPR 327/2001, Titolo II – Disposizioni Generali "Avviso di avvio del procedimento" ai proprietari interessati dal progetto,

R E N D E N O T O

Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato ed aereo per la connessione di un impianto di produzione solare 900kW sito in località Cerase nel Comune di Castiglione Messer Raimondo.

L'elettrodotto interesserà:

- Fondi privati:
 - *Comune di Castiglione M.R.* : Foglio 26 p.lle 372, 361;
- Strade Comunali:
 - *Comune di Castiglione M.R.*: Strada Vicinale

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Italian Smart Invest 5 SRL con sede legale in Via Lattanzio Gambara n. 39 – 25122 Brescia (BS) C.F.03123860219

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del sopracitato DPR 327/2001, il progetto potrà essere consultato presso l'Albo Pretorio comunale, e le osservazioni dovranno essere presentate dai proprietari dei fondi interessati dal progetto, al Comune di Castiglione Messer Raimondo, Area Tecnica, Settore Lavori Pubblici-Urbanistica, quale comune territorialmente competente, come indicato al paragrafo 3.2 del D.M. 20 ottobre 2022, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Castiglione Messer Raimondo, 26/02/2026

Dupuy Edouard Gabriel Rene
Il Legale Rappresentante



Comune di Miglianico

Piazza Umberto I, 7 - 66010, Miglianico (CH)

Codice fiscale / P. IVA: 00121000699

PEC: miglianico@pec.it

Centralino unico: (+39) 087195111

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N.11 - Data: 08-04-2026

Oggetto: Ordinanza di Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato Servizio della Cassa DD.PP. dell'Aquila delle indennità di asservimento, occupazione e danni, di cui al Decreto di Asservimento e di Occupazione temporanea n. 6 del 03.11.2025 emesso dal Comune di Miglianico Settore Tecnico Urbanistico, afferente i lavori di costruzione ed esercizio dell'opera denominata - Nuovo Allacciamento Comune di Miglianico DN 100 (4") 75 bar - ed opere connesse, a favore della Società SNAM RETE GAS S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO l'art. 7 del Decreto n. 6 del 03.11.2025 – Asservimento e Occupazione temporanea - emesso dal **Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Miglianico** a favore della Società Snam Rete Gas S.p.A., promotrice e beneficiaria del procedimento di occupazione temporanea e di asservimento;

PRESO ATTO delle indennità stabilite nel citato decreto;

ACCERTATO che per le ditte sottoindicate interessate dall'asservimento ed occupazione temporanea si è proceduto alla notifica e pubblicazione degli atti, come previsto dalla norma di settore, mediante le quali si è reso noto l'ammontare delle indennità spettanti,

VISTA la formale richiesta della Società Snam Rete Gas S.p.A. diretta ad ottenere l'emissione dell'Ordinanza di deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila – Servizio della Cassa DD.PP. delle indennità di asservimento, occupazione e danni pervenuta in data 03.03.2026 prot. n. 2254 a favore delle ditte che non hanno accettato nei termini sanciti dalla Legge vigente in materia;

ORDINA

ART. 1

alla Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in Milano via Vezza D'Oglio, 6, ed uffici in Bari vico Capurso, 3, tel. 080 5919211 – Capitale Sociale euro 1.200.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A. – Società con unico socio, beneficiaria del **Decreto di Asservimento e di Occupazione temporanea n. 6 del 03.11.2025**, il deposito delle sotto indicate somme, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio della Cassa DD.PP. dell'Aquila – a titolo di indennità di asservimento, occupazione e danni per causa di pubblica utilità dei beni immobili occorrenti per i lavori di cui all'oggetto, a favore delle ditte di seguito elencate:

Ditta:

Di Tizio Gino Gabriele, Di Tizio Pantaleone, Di Tizio Domenico erede Di Tizio Vincenzo, Di Tizio Liberata erede Di Tizio Vincenzo, Gattone Liberata, Di Tizio Domenico; Di Francescosaverio, Di Tizio Francescosaverio Fu Pantaleone, Di Tizio Pantaleone; Di Francescosaverio, Di Tizio Maria Santa di Francescosaverio, Di Tizio Tommaso; Di Francescosaverio, Gattone Giuseppe; Fu Rocco, Gattone Mauro; Fu Rocco, Di Tizio Antonio; Di Francescosaverio, Di Tizio Concetta; Di Francescosaverio Comune di Miglianico **Foglio 4 Mappale 359**
INDENNITÀ di ASSERVIMENTO € 336,60 (trecentotrentasei/60);
INDENNITÀ di OCCUPAZIONE e DANNI € 1.893,75 (milleottocentonovantatre/75);
INDENNITÀ TOTALE € 2.230,35 (duemiladuecentotrenta/35).

Ditta:

Di Tizio Gino Gabriele, Di Tizio Pantaleoneantonio, Di Tizio Domenico erede Di Tizio Vincenzo, Di Tizio Liberata erede Di Tizio Vincenzo, Gattone Liberata, Gattone Pasquale; Fu Rocco, Gattone Mauro; Fu Rocco, Di Tizio Antonio; Di Francescosaverio; Di Tizio Francescosaverio; Fu Pantaleone, Di Tizio Concetta; Di Francescosaverio, Di Tizio Domenico; Di Francescosaverio, Di Tizio Maria; Di Francescosaverio, Di Tizio Pantaleone; Di Francescosaverio, Di Tizio Tommaso; Di Francescosaverio, Gattone Giuseppe; Fu Rocco
Comune di Miglianico **Foglio 4 Mappale 498**
INDENNITÀ di ASSERVIMENTO € 260,01 (duecentosessanta/01);
INDENNITÀ di OCCUPAZIONE e DANNI € 870,00 (ottocentosettanta/00);
INDENNITÀ TOTALE € 1.130,01 (millecentotrenta/01).

Ditta:

Amicone Nicola
Comune di Miglianico **Foglio 4 Mappale 4670**
INDENNITÀ di ASSERVIMENTO € 9,44 (nove/44);
INDENNITÀ di OCCUPAZIONE e DANNI € 0,00 (zero/00);
INDENNITÀ TOTALE € 9,44 (nove/44).

Ditta:

Montanaro Cinzia, Montanaro Gianna Maria, Montanaro Milva
Comune di Miglianico **Foglio 4 Mappale 260**
INDENNITÀ di ASSERVIMENTO € 0,59 (zero/59);
INDENNITÀ di OCCUPAZIONE e DANNI € 0,00 (zero/00);
INDENNITÀ TOTALE € 0,59 (zero/59).

- ART. 2 -

di provvedere, ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 alla pubblicazione della presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.;
di dare notizia a questa Amministrazione dell'avvenuta pubblicazione,
la Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio della Cassa DD.PP. dell'Aquila, sarà tenuta ad erogare le somme ricevute in deposito, a seguito di provvedimento di svincolo della

~~presente autorità espropriante, qualora sia divenuta definitiva la determinazione dell'indennità di asservimento così come prescritto dall'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001.~~

Miglianico, 08-04-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Valeria Esposito

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)

Reg. Pubblicazione n.: 302

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 21-04-2026 al 06-05-2026.

Miglianico, 21-04-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Miglianico, 21-04-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ABSOLUTE ENERGY S.P.A.**Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione del cavidotto di alimentazione di un Impianto Fotovoltaico denominato "Castellalto", localizzato nei comuni di Castellalto (TE), Notaresco (TE) e Mosciano Sant'Angelo (TE)**

Io sottoscritto/a Alberto Pisanti in qualità di Amministratore delegato della Absolute Energy S.p.A. con sede legale in Via di Villa Emiliani, 10 - 00197 Roma- P.IVA 17257021000, richiedo come menzionato in oggetto che si effettui la Pubblicazione del provvedimento autorizzativo PAS con codice pratica CPortal n. 2/2026 (identificativo sistema n. 1363-951) acquisita con protocollo n. 8367 del 02/04/2026, relativo alla realizzazione del cavidotto di alimentazione di un Impianto Fotovoltaico denominato "Castellalto", localizzato nei comuni di Castellalto, Notaresco e Mosciano Sant'Angelo

RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, di aver trasmesso in data 02/04/2026, presso il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), istanza di Procedure Abilitativa Semplificata (PAS), assunta al protocollo dell'Ente al n. 8367 del 02/04/2026, per la costruzione e l'esercizio di un cavidotto di alimentazione di un Impianto Fotovoltaico denominato "Castellalto", da realizzarsi nei Comuni di Castellalto, Notaresco e Mosciano Sant'Angelo, e che, l'autorizzazione di cui sopra, protocollata in data 02/04/2026, debba essere considerata come titolo idoneo, valido ed efficace.

Roma, 02/04/2026

Firma

Alberto Pisanti

Firmato digitalmente da:

Pisanti Alberto

Firmato il 12/05/2026 11:39

Seriale Certificato: 5292805

Valido dal 23/12/2025 al 23/12/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Allegati per Procedura abilitativa semplificata

Elenco elaborati

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-18/elenco-elaborati.pdf>

Hash: c9d9ee6890c85c6962f0c17514b33768

Relazione Illustrativa

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-18/relazione-illustrativa-redacted.pdf>

Hash: 35a80a308d6c47493e0c6fd02c1f37e7

Ricevuta istanza invio pas

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-18/ricevuta-istanza-invio-pas-redacted.pdf>

Hash: e361c575d6276da516452ff771da12c3

CALLIGRAMMES ADRIANO SPV S.r.l.

Via Santa Teresa, 23 – 12121 Torino (TO)

P.IVA: 12817300010 | PEC: calligrammesadriano@pec.it

Torino, 08 maggio 2026

Alla

REGIONE ABRUZZO

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)

Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila (AQ)

PEC: bura@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Richiesta di pubblicazione – Avviso di intervenuto perfezionamento della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190.

**AVVISO DI INTERVENUTO PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA
ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS)**

ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190

Il sottoscritto **Alessandro Chico**, in qualità di **Procuratore Speciale** della società **CALLIGRAMMES ADRIANO SPV S.r.l.**, con sede legale in Via Santa Teresa, 23, 12121 Torino (TO), P.IVA 12817300010, come da procura speciale registrata ad Alba il 20/02/2025 al n. 92 Serie 3,

RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili»), che la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) si è positivamente perfezionata con i seguenti dati:

Data di presentazione del progetto: 31 marzo 2025, acquisita al prot. n. 1739 del 31/03/2025 presso lo Sportello Unico del Comune di Monteodorisio (CH).

Data di perfezionamento del titolo abilitativo: 29 aprile 2026, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monteodorisio n. 71 del 29/04/2026 (Prot. n. 0002581 del 29/04/2026).

Tipologia di intervento: Costruzione ed esercizio di un nuovo impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 985,32 kWp / 960,00 kWac con relative opere di connessione alla rete elettrica di media tensione.

Esatta localizzazione: Comune di Monteodorisio (CH), Strada Provinciale 154, area classificata come Zona «Perimetro Consorzio ASI». Identificazione catastale: Foglio 13, particelle nn. 18, 19, 190, 191.

Soggetto proponente: CALLIGRAMMES ADRIANO SPV S.r.l. – Via Santa Teresa, 23 – 10121 Torino (TO) – P.IVA 12817300010.

Ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. 190/2024, dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il titolo abilitativo acquista piena efficacia, diviene opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.

Il Procuratore Speciale

Alessandro Chico

ALESSANDRO
CHICO (Firma digitale)
08.05.2026
16:39:26
GMT+02:00



Avvenuto perfezionamento della Procedura Abilitativa Semplificata relativa a:

Progetto per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e delle relative opere di connessione, della potenza di campo di 703,72 kWp; da realizzarsi nel terreno censito al catasto terreni; foglio 50, Part. 350-351-448, sito in località Santa Lucia snc, nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), di proprietà della società CONSTIM S.R.L., con sede legale in Via Carlo Forti 66 – 64100 Teramo (TE) - P.IVA/CF 02089230672, iscritta alla C.C.I.A.A. Gran Sasso D'Italia Numero REA: TE – 200479.

Segnalazione di certificata inizio attività presentata in data 02/04/2026 - Protocollo SUAP: REP_PROV_TE/TE-SUPRO/0028827 del 02/04/2026

Perfezionamento del titolo autorizzativo alla data 11/05/2026: "Ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e dell'art. 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, decorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della Procedura Abilitativa Semplificata poichè il Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) non ha comunicato al soggetto proponente alcun provvedimento espresso di diniego né richieste di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni."

Gli atti progettuali sono consultabili presso il Roseto degli Abruzzi (TE) - Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); dove il progetto è depositato - Codice Pratica: 02089230672-01042026-1651

L'AMMINISTRATORE UNICO

Salemme Sandro

ILIOSZERO srl**Procedura Abilitativa Semplificata per realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza di 9,940 MW". e relativo punto di consegna da ubicarsi nel Comune di Pianella (PE)**

la ILIOSZERO srl, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 161 CAP 65121- Pescara (PE) C.F./P.IVA 02437290683, iscritta al Registro delle Imprese di Chieti e Pescara Num. REA n. PE 435055 in persona del suo legale rappresentante pro tempore l'amministratore, Picasso Gionatan; email: amministrazione@ilioszero.com; PEC: ilioszero@pec.it

RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii., che il Comune di Pianella, a seguito di istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) presentata da ILIOSZERO SRL, al Comune di Pianella con ID 02437290683-10122025-1204 del 10/12/2025 e nota di protocollo n. 22684 del 10-12-2025, ha determinato la conclusione dell'iter amministrativo con comunicazione di efficacia del 07/04/2026 per un progetto per la realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza DC di 9,940 MW" MW e relativo punto di consegna nel Comune di Pianella (PE), sui terreni distinti catastalmente al NCT del Comune di situato in C.da Collecincero, Pianella (PE), con una superficie di circa 9 ettari, censito nel catasto terreni del Comune di Pianella (PE). Foglio 28, particelle: 421, 423, 424 e 428, 420, 422, 550, 553, 555, 427, 554, 552, 429, 551 788, 426, 425, 430,432,787, 262, 263, 296

Tutta la documentazione della PAS ed i relativi atti di assenso alla costruzione dell'impianto sono consultabili presso il Comune di Pianella (PE) con i riferimenti dei protocolli citati.

Pescara 05/05/2026

ILIOSZERO srl
L'Amministratore Unico
Picasso Gionatan

Allegati per Procedura abilitativa semplificata

Efficacia pas

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-18/efficacia-pas-pianella.pdf>

Hash: ddb85b9a6dab9e287f9cda71f2a77c3e

ILIOSZERO srl**Procedura Abilitativa Semplificata per realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza di 1,55 MW". e relativo punto di consegna da ubicarsi nel Comune di Spoltore (PE)**

la ILIOSZERO srl, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 161 CAP 65121- Pescara (PE) C.F./P.IVA 02437290683, iscritta al Registro delle Imprese di Chieti e Pescara Num. REA n. PE 435055 in persona del suo legale rappresentante pro tempore l'amministratore, Picasso Gionatan email: amministrazione@ilioszero.com; PEC: ilioszero@pec.it

RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii., che il Comune di Spoltore, a seguito di istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) presentata da ILIOSZERO SRL, al Comune di Spoltore con con prot. 6044 del 16/02/2026, ha determinato la conclusione dell'iter amministrativo con comunicazione di efficacia del 31/03/2026 per un progetto per la realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza DC di **1,55 MW"** e relativo punto di consegna nel Comune di Spoltore (PE), sui terreni distinti catastalmente al NCT del Comune di situato in Via Colle D'Olivo, Spoltore (PE), con una superficie di circa 9 ettari, censito nel catasto terreni del Comune di Spoltore (PE Foglio 7, particelle: 223, 224, 225 e 409
Tutta la documentazione della PAS ed i relativi atti di assenso alla costruzione dell'impianto sono consultabili presso il Comune di Spoltore (PE) con i riferimenti dei protocolli citati.

Pescara 05/05/2026

ILIOSZERO srl
L'Amministratore Unico
Picasso Gionatan

Allegati per Procedura Abilitativa Semplificata

Efficacia pas

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-18/efficacia-spolto.pdf>

Hash: 29dc480595ba61ef2408e8a7c8173813

INERTI SANGRO SRL**IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA NOMINALE DI 800,00 KW****DA UBICARSI NEL COMUNE DI ATESSA (CH)****Zona ind.le SALETTI**

Publicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Abruzzo dei dati relativi alla Procedura Abilitativa
Semplificata per impianti di produzione di energia alimentati da fonte rinnovabile
Ai sensi dell'art. 8, comma 9 del D.Lgs. 190/2024

La scrivente INERTI SANGRO SRL, con sede a San Giovanni Teatino (CH) in via Aterno, 108 - P. Iva: 00296750698, nella persona del legale rappresentante Renzo Fidelibus

RENDE NOTO

che in data 22 aprile 2026, il Comune di Atesa (CH), con prot. n. 0008822, ha trasmesso la Determinazione n. 253/A.G., con la quale si è concluso il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per le opere connesse nell'ambito della Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) n. 190/2025, relativa alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico grid-connected – potenza nominale 800 kW, in zona ind.le Saletti di Atesa (CH), da parte della ditta Inerti Sangro S.R.L. – con sede a San Giovanni Teatino (CH) in via Aterno, 108 – P. Iva: 00296750698 – Codice rintracciabilità pratica: 428351025.

Con il suddetto provvedimento il Comune di Atesa, in qualità di Autorità Espropriante ai sensi del D.P.R. 327/2001 e della L.R. n. 7 del 3 marzo 2010, ha approvato il Piano Particellare d'Esproprio e i relativi elaborati del Piano Tecnico delle Opere (P.T.O.), come revisionati dalla scrivente agli esiti della fase partecipativa e trasmessi con nota prot. n. 8580 del 20 aprile 2026; ha dichiarato conclusa la fase partecipativa degli interessati dal progetto delle opere connesse di cui alla P.A.S. n. 190/2025; ha dichiarato pienamente efficaci, ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001, le Determinazioni n. 372/A.G. del 25 giugno 2025 e n. 468/A.G. dell'11 agosto 2025, adottate all'esito della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990.

Il soggetto beneficiario dell'espropriazione è **E-Distribuzione S.p.A.**, in favore della quale è disposto l'asservimento inamovibile delle opere connesse indispensabili all'esercizio dell'impianto in progetto, per la fase di realizzazione ed esercizio.

Le aree interessate dal procedimento, tutte ricadenti nel Comune di Atesa (CH), sono identificate catastalmente al Foglio 2 nei mappali: 312, 17, 4002, 170, 172, 174, 176, 4024, 530, 140, 162, 8, 10, 4358, 4357, 4359, 4434, 4355, 4349, 335, 520, 4351, 4353 oltre alla Strada SS 652.

Gli atti relativi al presente procedimento sono depositati in formato digitale presso il 5° Settore – Lavori Pubblici e Servizi Cimiteriali del Comune di Atesa (CH), Piazza Municipio n. 1.

San Giovanni Teatino, 28/04/2026

INERTI SANGRO SRL

(Leg. Rapp. Renzo Fidelibus)

Allegati per Procedura Abilitativa Semplificata

Determinazione n. 253/A.G. del 21.04,2026 del Comune di Atessa

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-18/2026-04-22-comune-determina-inerti-sangro-n-253-omissis.pdf>

Hash: e408415df86792128258681216a0dbba

TECNO.ENERGY S.R.L.**IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 5.102 kW DA UBICARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GISSI (CH), LOCALITÀ PESCHIOLA**

La società Tecno.Energy s.r.l. con sede in Bressanone (BZ) alla Via Julius Durst, 6, p.iva 02904150212 R.E.A. n. BZ – 215369, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, rende noto che il Comune di Gissi, Settore Tecnico-Urbanistico, Ufficio Tecnico, a seguito di istanza PAS (Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art.6 del D.lgs. 28/2011), presentata dalla Tecno.Energy s.r.l. al Comune di Gissi in data 10.05.2024 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5111 del 16/05/2024, ha attestato con Determinazione Motivata di Conclusione della Conferenza dei Servizi n. 50 del 7.05.2026 che la detta istanza di PAS costituisce titolo idoneo alla realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico del tipo ad inseguitori monoassiali della potenza di 5.102 kW da realizzarsi nel comune di Gissi (CH) su terreno agricolo, connesso in entra-esce sulla linea MT esistente denominata "TERNA", uscente dalla cabina primaria AT/MT GISSI, nella tratta dei nodi D520-2-166232 – D500-1-381208 nel punto di coordinate 42°03'26"N - 14°34'30.4"E tramite elettrodotto interrato su strada esistente, e precisamente su area identificata catastalmente al NCT di Gissi al Foglio 10, Particelle 77 – 14 – 15 - 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 334 – 119 – 156 – 357 – 358 – 4069 – 4071 – 4083 – 92 – 4241 – 432 - 336 , nonché delle relative opere di collegamento dell'impianto alla rete elettrica tramite cavidotto interrato.

L'Amministratore



Eugen Psailer
13/05/2026 09:34:01 UTC+0200

VIT Srl con sede legale in Milano e P.IVA 13129880962

La VIT Srl, con sede legale in Milano e P.IVA 13129880962, rende noto che ha concluso con esito positivo il procedimento P.A.S. - Pratica n. 02/2025 prot. n. 18606 del 19-06-2025 - per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza DC pari a 1,655 MWp e potenza AC di 1,615 MW comprensivo delle opere connesse, su terreno in Contrada Sant'Agnese – Strada Baiocco, Città Sant'Angelo (PE), censito nel NCT dello stesso Comune al Foglio 56 p.lla 17.

Il procuratore Speciale



Gianni Antonucci
08/05/2026 08:42:43 UTC+0200

VIT Srl con sede legale in Milano e P.IVA 13129880962

La VIT Srl, con sede legale in Milano e P.IVA 13129880962, rende noto che ha concluso con esito positivo il procedimento P.A.S. - Pratica n. 917/2025 protocollo SUAP n. 3925 del 21.10.2025 - per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza DC pari a 3335,92 kWp e potenza AC di 3238,72 kW comprensivo delle opere connesse, su terreno in Comune di Collecervino (PE), censito nel NCT dello stesso Comune al Foglio 6, P.lle 605, 606, 607, 670.

Il procuratore Speciale



Gianni Antonucci
08/05/2026 08:47:43 UTC+0200



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it